



FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE n.75 del 18 luglio 2014

Consiglio federale n.1 - Roma, 18 luglio 2014

DELIBERA N.1/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.340/2014, assunta in occasione della riunione del 22 marzo 2014, con la quale è stata fissata la normativa ai fini dell'ammissione delle Società regolamentate dalla Legge 23 marzo 1981 n.91 e successive modifiche al Campionato 2014/2015;

preso atto della comunicazione della Lega Società di Pallacanestro Serie A, pervenuta in data 15 luglio 2014, inerente l'elenco delle Società che hanno rispettato le condizioni previste dallo Statuto ed i Regolamenti circa la permanenza e l'ammissione nella Lega stessa per l'anno sportivo 2014/2015, che di seguito si riportano: Pallacanestro Virtus Roma S.S.r.l. Unipersonale; Pallacanestro Varese S.p.A.; Pallacanestro Cantù S.p.A.; Dinamo Sassari S.r.l.; Pallacanestro Olimpia Milano S.S.r.l.; Pallacanestro Reggiana S.r.l.; S.S.P. Reyer Venezia Mestre S.r.l.; Basket Juvecaserta S.r.l.; S.S. Felice Scandone Avellino S.p.A.; Guerino Vanoli Basket S.r.l.; New Basket Brindisi S.p.a.; Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A.; S.S. US Victoria Libertas Pallacanestro S.S.r.l.; Pistoia Basket 2000 S.r.l.; Aquila Basket Trento 2013 Srl;

considerato il verbale n.233 della riunione della Com.Te.C., datato 16 luglio 2014;

DELIBERA

- di ammettere al Campionato di Serie A, anno sportivo 2014/2015, le seguenti Società:
 1. Pallacanestro Virtus Roma S.S.r.l. Unipersonale;
 2. Pallacanestro Varese S.p.A.;
 3. Pallacanestro Cantù S.p.A.;
 4. Dinamo Sassari S.r.l.;
 5. Pallacanestro Olimpia Milano S.S.r.l.;
 6. Pallacanestro Reggiana S.r.l.;
 7. S.S.P. Reyer Venezia Mestre S.r.l.;
 8. Basket Juvecaserta S.r.l.;
 9. S.S. Felice Scandone Avellino S.p.A.;
 10. Guerino Vanoli Basket S.r.l.;
 11. New Basket Brindisi S.p.a.;
 12. Aquila Basket Trento 2013 Srl;
 13. Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A.;
 14. S.S. US Victoria Libertas Pallacanestro S.S.r.l.;
 15. Pistoia Basket 2000 S.r.l.

- Di non ammettere al Campionato di Serie A, anno sportivo 2014/2015, la Società Mens Sana Basket Siena S.p.A.

- La Società "riserva" avente diritto potrà inviare alla Lega di Serie A l'istanza di ammissione al Campionato 2014/2015 con la relativa documentazione prevista dallo Statuto e dai Regolamenti della medesima Lega.

L'ammissione alla Serie A della suddetta Società è subordinata al parere della Com.Te.C., e pertanto vengono stabiliti i seguenti termini perentori:

- 25 luglio 2014 - presentazione alla Com.Te.C. della documentazione prevista per l'ammissione alla Serie A, anno sportivo 2014/2015;
- 29 luglio 2014 - presentazione alla Com.Te.C. della documentazione attestante la regolarizzazione di eventuali carenze contestate dalla Com.Te.C.

Nel caso in cui la Com.Te.C. esprima, entro il termine del 1° agosto 2014, parere favorevole riguardo la documentazione prodotta dalla suddetta Società, l'avente diritto sarà ammessa a partecipare alla Serie A anno sportivo 2014/2015; in caso contrario sarà demandato a decidere il Presidente federale.

DELIBERA N.2/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 113bis del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;
- visti gli articoli 24 e seguenti del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, disciplinanti i controlli in materia economico-finanziaria;
- preso atto che la Società Virtus Pallacanestro Bologna Spa (cod. FIP 050294) ha contravvenuto a quanto previsto dal Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico in materia di controlli economici finanziari, per i motivi riportati dal verbale della riunione della Commissione Tecnica di Controllo del 16 luglio 2014;
- considerata la richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società Virtus Pallacanestro Bologna Spa (cod. FIP 050294) con una penalizzazione di 2 punti da scontare nel Campionato 2014/2015;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di disporre a carico della Società Virtus Pallacanestro Bologna Spa (cod. FIP 050294) la penalizzazione di 2 punti da scontare nel Campionato 2014/2015.

DELIBERA N.3/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 113bis del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;
- visti gli articoli 24 e seguenti del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, disciplinanti i controlli in materia economico-finanziaria;
- preso atto che la Società S.S. Sutor Srl (cod. FIP 000997) ha contravvenuto a quanto previsto dal Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico in materia di controlli economici finanziari, per i motivi riportati dal verbale della riunione della Commissione Tecnica di Controllo del 16 luglio 2014;
- considerata la richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società S.S. Sutor Srl (cod. FIP 000997) con una penalizzazione di 4 punti da scontare nel Campionato 2014/2015;

ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di disporre a carico della Società S.S. Sutor Srl (cod. FIP 000997) la penalizzazione di 4 punti da scontare nel Campionato 2014/2015.

DELIBERA N.4/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la delibera del Presidente federale n.51/2014, assunta il 14 maggio 2014, con la quale è stato disposto che la Società Virtus Pallacanestro Bologna Spa (cod. FIP 050294) non possa provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti ed allenatori sin quando non dimostri di aver riequilibrato la situazione patrimoniale con il rispetto dei parametri in oggetto;

condivise le motivazioni espresse in delibera;

ravvisata l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.51/2014 assunta dal Presidente federale il 14 maggio 2014.

DELIBERA N.5/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la delibera del Presidente federale n.53/2014, assunta il 23 maggio 2014, con la quale è stato stabilito che per il Campionato professionistico le Società devono far pervenire l'eventuale richiesta preventiva di ripescaggio entro il 1° luglio di ogni anno sportivo. Il mancato rispetto nei termini previsti, determina inappellabilmente la non ammissibilità della domanda. Restano ferme le altre norme previste per l'ammissione ai Campionati professionistici;

condivise le motivazioni espresse in delibera;

ravvisata l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.53/2014 assunta dal Presidente federale il 23 maggio 2014.

DELIBERA N.6/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

preso atto dell'assenza di convenzione tra la Federazione Italiana Pallacanestro e la Lega Basket Serie A;

- letta la relazione agli atti della presente riunione consiliare in cui si illustra il testo della proposta di convenzione redatta dalla Presidenza;
- ritenuto opportuno approvare il testo standard di convenzione da presentare all'attenzione della Lega Basket Serie A;

DELIBERA

di approvare la convenzione da sottoporre alla Lega Basket Serie A con il seguente testo:

Tra Federazione Italiana Pallacanestro (d'ora in poi FIP), con sede in Roma, via Vitorchiano 113, in persona del Presidente sig. Giovanni Petrucci

e

la Lega Basket Serie A (d'ora in poi Lega), con sede in Bologna, viale Aldo Moro 64, in persona del Presidente sig. Fernando Marino

Premesso

- che scopo della presente convenzione è quello di integrare le norme che regolano lo svolgimento del Campionato di Pallacanestro di Serie A nonché di assegnare alla Lega specifiche competenze idonee a favorire un ulteriore costante sviluppo della pallacanestro nel pieno rispetto delle leggi in materia, degli Statuti e dei Regolamenti del CONI, della FIP e della Lega;
- che le Parti si impegnano ad osservare i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali deliberati dal CONI, con particolare riguardo al Principio di tutela degli interessi collettivi delle società e delle associazioni sportive;
- che è necessario concordare regole che consentano alle Società partecipanti al massimo Campionato nazionale di programmare la propria attività;

Tutto ciò premesso, le parti, d'accordo tra di loro, convengono quanto segue:

1) AUTONOMIA DELLA LEGA BASKET SERIE A

Le Parti riconoscono, fermo restando quanto previsto dal TITOLO III dello Statuto FIP e dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, l'autonomia decisionale e gestionale della Lega per quanto concerne le questioni di competenza esclusiva della medesima Lega e riguardanti l'attività da questa esercitata in conformità allo Statuto federale e alle disposizioni del proprio Atto Statutario. La Lega si impegna a sottoporre all'approvazione della FIP il proprio Statuto e Regolamenti e le eventuali modifiche.

2) ORDINAMENTO, FORMULA E DATE CAMPIONATO

La Lega partecipa all'organizzazione del Campionato di Serie A su delega della FIP.

Le Parti convengono che la normativa relativa alla formula e alle date del Campionato sarà proposta dalla Lega e successivamente deliberata dalla FIP. In ogni caso la normativa dovrà tenere conto delle esigenze delle Rappresentative nazionali italiane.

Per l'ordinamento la Lega dovrà attenersi a criteri prefissati che qui di seguito si riportano:

- 1) il Campionato dovrà essere disputato da un numero di squadre pari;
- 2) il numero delle squadre partecipanti al Campionato non potrà essere inferiore a 14;

3) ALTRE COMPETIZIONI

La FIP delega competenza alla Lega per l'organizzazione e la gestione delle seguenti manifestazioni:

- Coppa Italia;
- Supercoppa italiana;
- All Star Game.

La Lega si impegna a comunicare il calendario e la formula di ciascuna manifestazione entro il 30 luglio di ogni anno alla FIP per la relativa approvazione.

Il calendario e la formula devono essere redatti tenendo conto delle esigenze delle Rappresentative nazionali italiane.

4) DIRITTI TV E TITLE SPONSOR

La FIP concede alla Lega la commercializzazione dei diritti audiovisivi per le manifestazioni di cui ai punti 2 e 3 della presente convenzione per le stagioni sportive 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

La FIP concede alla Lega la possibilità di sottoscrivere un accordo con un title sponsor per le manifestazioni di cui ai punti 2 e 3 della presente convenzione per le stagioni sportive 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

5) PREMIAZIONI

Le Parti concordano che tutte le premiazioni degli eventi che la FIP ha delegato alla Lega vengano effettuate da parte del Presidente federale o di un Suo delegato unitamente al Presidente della Lega.

Le Parti concordano che nel caso dell'assegnazione del titolo italiano, la Lega, per mezzo del suo Presidente, consegnerà ai vincitori il trofeo del title sponsor. Il Presidente federale consegnerà lo scudetto.

6) CAMPI DI GIOCO

Le Parti concordano che l'idoneità alla pratica sportiva del campo di gioco ed ogni altro controllo ed adempimento relativo all'esercizio degli impianti sportivi che accolgono gli incontri delle manifestazioni di cui ai punti 2 e 3 della presente convenzione, sarà svolta a cura della Lega su delega della FIP nel rispetto della normativa federale, di Lega e delle leggi dello Stato in vigore.

7) LOGO FEDERALE

Le Parti concordano altresì che in occasione delle manifestazioni di cui ai punti 2 e 3 della presente convenzione, il logo federale debba obbligatoriamente essere esposto in occasione di tutte le attività di comunicazione riguardanti la Lega (a titolo esemplificativo e non esaustivo si elenca: il calendario del Campionato, pubblicazioni cartacee od online, brochure in occasione di conferenze stampa) con modalità che dovranno essere concordate dalle Parti di volta in volta con apposito accordo scritto.

8) DETERMINAZIONE E CONTROLLO PARAMETRI ECONOMICI – QUOTA D'INGRESSO PER LE SOCIETA' NEOPROMOSSE e QUOTA RINNOVO ADESIONE

La Lega, in autonomia, fermo restando quanto previsto dallo Statuto federale, determinerà i parametri economici ritenuti idonei per l'iscrizione e la permanenza delle Società alla Lega e comunicherà tempestivamente alla FIP l'elenco delle Società in possesso dei requisiti.

Le Parti convengono in ogni caso che i parametri debbano costituire punti di riferimento chiari ed idonei a garantire l'attività sportiva nel modo più corretto e professionale, dovranno essere deliberati dalla Assemblea di Lega entro il 15 aprile della stagione sportiva precedente e comunicati alla FIP entro il 30 aprile successivo.

La Lega si impegna a garantire che nella definizione della quota si considererà che:

- A) Eventuali incrementi della predetta quota verranno ragionevolmente commisurati al flusso previsionale di ritorni economici che i club partecipanti al Campionato di Serie A potranno conseguire per effetto delle attività istituzionali e in ragione eventualmente di indici quali servizi, benefici, ritorni diretti e indiretti, anche di varia natura, di cui i club potranno avvalersi per effetto della partecipazione al Campionato di Serie A.
- B) Eventuali incrementi della detta quota dovranno essere adottati sulla base di criteri obiettivamente valutabili e nel rispetto, tra gli altri, del principio di salvaguardia del merito sportivo, del principio di proporzionalità e di quello di progressione.

9) DESIGNAZIONI ARBITRALI

Le Parti concordano che le modalità di designazione degli arbitri impiegati nel Campionato di Serie A saranno stabilite annualmente con apposita deliberazione del Consiglio federale sentita la Lega.

10) GARANZIA ASSICURATIVA DEGLI ATLETI NAZIONALI

La Lega e le Società ad essa associate, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto federale si impegnano ad assicurare la presenza dei rispettivi atleti ad ogni raduno o convocazione delle Rappresentative nazionali federali supportandone i processi di collaborazione in ogni campo di interesse (p.e. medico, fisico ecc...). La Lega si impegna a prevedere sanzioni a carico delle proprie Associate che, senza giustificato motivo, vietino ad un proprio atleta di rispondere ad una convocazione di una Rappresentativa nazionale federale.

La FIP assicura gli atleti selezionati dalle varie Rappresentative nazionali federali, con una polizza infortuni e con una polizza "tutela ingaggi" prevista per gli atleti con contratto professionistico.

La Lega si impegna a supportare e collaborare con la FIP nel monitoraggio e supporto degli atleti di interesse nazionale nel corso dell'anno sportivo mediante una costante collaborazione tra lo staff medico e tecnico nazionale e gli staff delle Società.

11) PREMIALITA' A FAVORE DELLE SOCIETA'

La FIP metterà a disposizione € 700.000,00 per la sola stagione 2014/2015. Il riconoscimento della premialità è subordinato all'adozione della formula di eleggibilità degli atleti "5+5" da parte di almeno 7 società partecipanti alla Serie A. Verranno considerate nel computo delle 7 le Società che adotteranno e manterranno la formula di cui sopra dalla prima giornata di Campionato sino al termine dei play off senza modificarla nel corso della stagione.

I 700.000,00 euro a disposizione saranno suddivisi in € 500.000,00 a favore delle Società che hanno utilizzato maggiormente atleti di cittadinanza e formazione italiana.

Il premio verrà assegnato alle prime tre squadre che hanno ottenuto la migliore percentuale di utilizzo degli atleti di cittadinanza e formazione italiana, nel modo seguente:

1^ classificata riceverà il 50%

2^ classificata riceverà il 30%

3^ classificata riceverà il 20%

secondo un regolamento che dovrà essere predisposto dalla Lega e sottoposto all'approvazione del Consiglio federale prima dell'inizio del Campionato.

La società esclusa per qualsiasi motivo o retrocessa al termine della stagione sportiva non ha comunque mai diritto al premio.

Sarà cura della Lega comunicare alla Segreteria Generale la classifica e le modalità di accredito del premio.

I restanti 200.000,00 euro saranno assegnati per premi per l'attività giovanile da definire d'intesa tra la Lega e la FIP.

12) ELEGGIBILITA' ATLETI

Vedi delibera n.451 assunta dal Consiglio federale in occasione della riunione del 13 e 14 aprile 2012.

13) NORME APPLICATIVE

Le norme applicative della presente Convenzione dovranno essere decise con la partecipazione e l'accordo di tutte le componenti interessate.

14) MODIFICHE

Ogni modifica alla presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto a seguito di accordo tra FIP e Lega.

15) TERMINI E SCADENZE

La presente Convenzione scadrà il 30 giugno 2017 senza possibilità di tacita proroga o rinnovo od in caso di dimissioni o decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio federale o del Presidente federale.

DELIBERA N.7/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

preso atto delle risultanze dell'Assemblea della Lega Basket Serie A a seguito delle quali le società partecipanti alla Serie A manifestano la volontà di adottare l'istituto dell'instant replay per tutte le gare di Campionato;

considerato che la stessa Lega si è impegnata a sostenere tutti gli oneri finanziari necessari all'impiego dell'instant replay;

- preso atto della richiesta, formulata per le vie brevi, del Presidente della Lega Basket Serie A alla Presidenza e al Commissario Straordinario del CIA;
- letta la relazione agli atti della presente riunione consiliare;
- ritenuto di poter accogliere l'istanza subordinandola:
- a) all'osservanza delle disposizioni della FIBA in materia;
 - b) all'acquisizione del parere favorevole dell'organo tecnico del CIA;
 - c) alla garanzia di una uniformità di applicazione a seguito di eguale standard tecnici audiovisivi;

DELIBERA

di accogliere l'istanza della Lega Basket Serie A e pertanto approvare l'applicazione dell'istant replay a tutte le gare di campionato subordinandola:

- a) all'osservanza delle disposizioni della FIBA in materia;
- b) all'acquisizione del parere favorevole dell'organo tecnico del CIA;
- c) alla garanzia di una uniformità di applicazione a seguito di eguale standard tecnici audiovisivi;

La FIP e la Lega si impegnano a verificare l'adempimento di tutte le condizioni di cui sopra prima dell'inizio del Campionato.

DELIBERA N.8/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.57, assunta dal Presidente federale in data 5 giugno 2014 relativa alla costituzione in giudizio della FIP innanzi al Consiglio di Stato avverso il ricorso proposto dalla società Marsh spa;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.57 assunta dal Presidente federale in data 5 giugno 2014.

DELIBERA N.9/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.60, assunta dal Presidente federale in data 12 giugno 2014 relativa alla dichiarazione di morosità della società SSD Nuova Cest. San Severo (cod. FIP 051516) in relazione all'ingiunzione DEL BROCCO EMANUEL/SSD NUOVA CEST. S. SEVERO;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.60 assunta dal Presidente federale in data 12 giugno 2014.

DELIBERA N.10/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.61, assunta dal Presidente federale in data 12 giugno 2014 relativa alla dichiarazione di morosità della società A.COSTA IMOLA BASKET SSDAR (cod. FIP 000751) in relazione all'ingiunzione Fucà Federico/A. Costa Imola Basket SSDAR;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.61 assunta dal Presidente federale in data 12 giugno 2014.

DELIBERA N.11/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.62, assunta dal Presidente federale in data 12 giugno 2014 relativa alla dichiarazione di morosità della società S.S. DIL. PALL. BERNALDA (cod. FIP 000633) in relazione all'ingiunzione BASKET RIMINI CRABS/SSD DIL. PALL. BERNALDA;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.62 assunta dal Presidente federale in data 12 giugno 2014.

DELIBERA N.12/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.63, assunta dal Presidente federale in data 12 giugno 2014 relativa alla dichiarazione di morosità della società S.S. DIL. PALL. BERNALDA (cod. FIP 000633) in relazione all'ingiunzione RUGGIERO ANTONIO/SSD DIL. PALL. BERNALDA;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.63 assunta dal Presidente federale in data 12 giugno 2014.

DELIBERA N.13/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.64, assunta dal Presidente federale in data 12 giugno 2014 relativa alla dichiarazione di morosità della società S.S. DIL. PALL. BERNALDA (cod. FIP 000633) in relazione all'ingiunzione MARTONE RAFFAELE/SSD DIL. PALL. BERNALDA;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.64 assunta dal Presidente federale in data 12 giugno 2014.

DELIBERA N.14/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.65, assunta dal Presidente federale in data 12 giugno 2014 relativa alla dichiarazione di morosità della società S.S.D. PALL. MAROSTICA SRL (cod. FIP 001180) in relazione all'ingiunzione GUADAGNINI SIMONE/SSD PALL. MAROSTICA SRL;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.65 assunta dal Presidente federale in data 12 giugno 2014.

DELIBERA N.15/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.66, assunta dal Presidente federale in data 12 giugno 2014 relativa alla dichiarazione di morosità della società ASD MONTECATINI SC 1949 (cod. FIP 052117) in relazione all'ingiunzione ASD MONTECATINI SC 1949/A DIL. CESTISTICA ARGENTA;

esaminata altresì la delibera n.1, assunta dal Presidente federale in data 2 luglio 2014, relativa alla revoca della dichiarazione di morosità della società ASD MONTECATINI SC 1949 per aver assolto agli obblighi discendenti dalla controversia ASD MONTECATINI SC 1949/A DIL. CESTISTICA ARGENTA;

condivise le motivazioni espresse nelle delibere e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare le delibere nn. 66 e 1 assunte dal Presidente federale rispettivamente in data 12 giugno 2014 e 2 luglio 2014.

DELIBERA N.16/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.67, assunta dal Presidente federale in data 12 giugno 2014 relativa alla dichiarazione di morosità della società ASD VIRTUS BASKET CIVITANOVA (cod. FIP 007205) in relazione all'ingiunzione SAPONI ALBERTO/ASD VIRTUS BASKET CIVITANOVA;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.67 assunta dal Presidente federale in data 12 giugno 2014.

DELIBERA N.17/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.68, assunta dal Presidente federale in data 12 giugno 2014 relativa alla dichiarazione di morosità della società ASD CEFALU' BASKET (cod. FIP 051017) in relazione all'ingiunzione SCARLATA ANTONINO/ASD CEFALU' BASKET;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.68 assunta dal Presidente federale in data 12 giugno 2014.

DELIBERA N.18/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminate le delibere nn.69 e 71, assunte dal Presidente federale in data 12 giugno 2014 relative alla dichiarazione di morosità della società BASKET NORD BARESE (cod. FIP 052743) in relazione alle controversie PISANI MARCO/BASKET NORD BARESE e ARTONI RICCARDO E ALDI MASSIMO/BASKET NORD BARESE;

viste le delibere nn.72 e 73 assunte dal Presidente federale in data 19 giugno 2014, relative alla revoca della dichiarazione di morosità della società BASKET NORD BARESE per aver assolto agli obblighi discendenti dalle controversie PISANI MARCO/BASKET NORD BARESE e ARTONI RICCARDO E ALDI MASSIMO/BASKET NORD BARESE;

viste altresì le delibere nn.74, 75 e 76 assunte dal Presidente federale in data 19 giugno 2014, relative alla revoca della dichiarazione di morosità della società BASKET NORD BARESE per aver assolto agli obblighi discendenti dalle controversie ZACCARIELLO LEONARDO/BASKET NORD BARESE, FERRARO INNOCENZO/BASKET NORD BARESE, PALOMBITA GIANCARLO/BASKET NORD BARESE;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare le delibere nn.69,71 assunte dal Presidente federale in data 12 giugno 2014 e le delibere nn. 72, 73, 74, 75, 76 assunte dal Presidente federale in data 19 giugno 2014.

DELIBERA N.19/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.77, assunta dal Presidente federale in data 19 giugno 2014 relativa alla revoca dello stato di morosità della società ASD NUOVA FORTITUDO BASKET VITERBO (cod. FIP 052173);

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.77 assunta dal Presidente federale in data 19 giugno 2014.

DELIBERA N.20/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminate le delibere nn.79 e 80, assunte dal Presidente federale in data 19 giugno 2014 relative alla revoca dello stato di morosità della società AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 (cod. FIP 043885) in relazione alle controversie CAVINA DENIS/AZZURRO NAPOLI BASKET 2013 e BERGAMASCHI LUIGI /AZZURRO NAPOLI BASKET 2013;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare le delibere nn.79 e 80 assunte dal Presidente federale in data 19 giugno 2014.

DELIBERA N.21/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n.60/2014 ratificata con propria delibera n.9/2014 nell'odierna riunione, relativa alla dichiarazione dello stato di morosità della società SSD NUOVA CEST. S. SEVERO (cod. FIP 051516) in relazione alla controversia Del Brocco Manuel/SSD NUOVA CEST. S. SEVERO;

viste altresì le proprie delibere nn.301/2014, 351/2014, 353/2014, 360/2014, 412/2014, relative allo stato di morosità della società SSD NUOVA CEST. S. SEVERO (cod. FIP 051516) in relazione ai procedimenti Rugolo Giovanni, Maggio Roberto, Sbezzi Riccardo, Centrone Francesco e Scarponi Ivan;

accertato che la società SSD NUOVA CEST. S. SEVERO (cod. FIP 051516) non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2013/2014;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempimento al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

- di revocare l'affiliazione della società SSD NUOVA CEST. S. SEVERO SSD (cod. FIP 051516) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2014/2015 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione ai procedimenti, Rugolo Giovanni, Maggio Roberto, Sbezzi Riccardo, Centrone Francesco, Scarponi Ivan e Del Brocco Manuel.

DELIBERA N.22/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- viste le proprie delibere nn.429/2014, 430/2014, 431/2014, 432/2014, 433/2014, 434/2014, 435/2014 e 436/2014 relative allo stato di morosità della società PALL. LUCCA SSD ARL (cod. FIP 001563) in relazione ai procedimenti Bottioni Riccardo, Artoni e Aldi, Banti Diego, Mecacci Matteo, Negri Matteo, Santarossa Walter, Rodolfo Junior, Lapenna Jacopo Vincenzo;
- accertato che la società PALL. LUCCA SSD ARL (cod. FIP 001563) non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2013/2014;
- viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società PALL. LUCCA SSD ARL (cod. FIP 001563) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2014/2015 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione ai procedimenti Bottioni Riccardo, Artoni e Aldi, Banti Diego, Mecacci Matteo, Negri Matteo, Santarossa Walter, Rodolfo Junior, Lapenna Jacopo Vincenzo.

DELIBERA N.23/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera di Presidenza n.65/2014 ratificata con propria delibera n.14/2014 nell'odierna riunione relativa alla dichiarazione dello stato di morosità della società SSD PALL. MAROSTICA srl (cod. FIP 001180) in relazione alla controversia Guadagnini Simone;
- viste altresì le proprie delibere nn.303/2014, 424/2014, 425/2014, relative allo stato di morosità della società SSD Pall. MAROSTICA srl (cod. FIP 001180) in relazione ai procedimenti Turchetto Andrea, De Angelis Simone, e Fevola Danilo;
- accertato che la società SSD PALL. MAROSTICA srl (cod. FIP 001180) non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2013/2014;
- viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società SSD PALL. MAROSTICA (cod. FIP 001180) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2014/2015 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione ai procedimenti Turchetto Andrea, De Angelis Simone, Fevola Danilo e Guadagnini Simone.

DELIBERA N.24/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste le delibere di Presidenza n.62/2014, 63/2014 e 64/2014, ratificate con proprie delibere nn.11, 12, 13/2014 nell'odierna riunione, relative alla dichiarazione dello stato di morosità della società SSD DIL PALL. CEST. BERNALDA srl (cod. FIP 000633) riunione in relazione alle controversie Basket Rimini Crabs, Ruggiero Antonio e Martone Raffaele;

- vista altresì la propria delibera n.356/2014 relativa allo stato di morosità della società SSD DIL PALL. CEST. BERNALDA srl (cod. FIP 000633) in relazione al procedimento Longobardi Francesco;
- accertato che la società SSD DIL PALL. CEST. BERNALDA (cod. FIP 000633) non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2013/2014;
- viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società SSD DIL PALL. CEST. BERNALDA SSD srl (cod. FIP 000633) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2014/2015 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione ai procedimenti Longobardi Francesco, Basket Rimini Crabs, Ruggiero Antonio e Martone Raffaele.

DELIBERA N.25/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste le proprie delibere nn.358/2014, 414/2014, 415/2014, 416/2014 e 417/2014, relative allo stato di morosità della società ASD LIB SPORTING CLUB UDINE ASD (cod. FIP 006952) in relazione ai procedimenti Rossi Chiara, Vicenzotti Debora, Pozzocco Federica, De Biase Sara, Sinone Enrico;
- accertato che la società ASD LIB SPORTING CLUB UDINE ASD (cod. FIP 006952) non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2013/2014;
- viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società ASD LIB SPORTING CLUB UDINE (cod. FIP 006952) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2014/2015 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione ai procedimenti Rossi Chiara, Vicenzotti Debora, Pozzocco Federica, De Biase Sara, Sinone Enrico.

DELIBERA N.26/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste le proprie delibere nn.5/2013, 197/2013, 363/2014, relative allo stato di morosità della società UNIONE CEST. PIACENTINA (cod. FIP 035912) in relazione ai procedimenti Gallinari Vittorio, Fondo di Fine Rapporto, AD Pall. Vigodarzere;
- accertato che la società UNIONE CEST. PIACENTINA (cod. FIP 035912) non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2013/2014;
- viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società UNIONE CEST. PIACENTINA (cod. FIP 035912) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2014/2015 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione ai procedimenti Gallinari Vittorio, Fondo di Fine Rapporto, AD Pall. Vigodarzere.

DELIBERA N.27/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere nn.6/2013, 254/2013 e 258/2013, relative allo stato di morosità della società ASD SUPERNOVA BASKET (cod. FIP 046416) in relazione ai procedimenti Contigiani Giorgio, Nobile Claudio, Rossi Luca;

accertato che la società ASD SUPERNOVA BASKET (cod. FIP 046416) non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2013/2014;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società ASD SUPERNOVA BASKET (cod. FIP 046416) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2014/2015 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione ai procedimenti Contigiani Giorgio, Nobile Claudio, Rossi Luca.

DELIBERA N.28/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere nn.354/2014, 355/2014 e 420/2014, relative allo stato di morosità della società CRAS TARANTO SOC. COOP DIL. ARL (cod. FIP 035446) in relazione ai procedimenti Crippa Martina, Zanoni Ilaria, Ballardini Simona;

accertato che la società CRAS TARANTO SOC. COOP DIL. ARL (cod. FIP 035446) non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2013/2014;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società CRAS TARANTO SOC. COOP DIL. ARL. (cod. FIP 035446) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2014/2015 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione ai procedimenti Crippa Martina, Zanoni Ilaria, Ballardini Simona.

DELIBERA N.29/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere n.255/2013 e 350/2014, relative allo stato di morosità della società ASD NUOVA VIRTUS MOLFETTA (cod. FIP 050142) in relazione ai procedimenti Corral Diego e Rugolo Giovanni;

accertato che la società ASD NUOVA VIRTUS MOLFETTA (cod. FIP 050142) non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2013/2014;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società ASD NUOVA VIRTUS MOLFETTA (cod. FIP 050142) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2014/2015 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione ai procedimenti Corral Diego e Rugolo Giovanni.

DELIBERA N.30/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le proprie delibere n.7/2013 e 252/2013, relative allo stato di morosità della società POL. LIB. BASKET FOGGIA (cod. FIP 000246) in relazione ai procedimenti Forti Andrea e Toppino Nicola;

accertato che la società POL. LIB. BASKET FOGGIA (cod. FIP 000246) non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2013/2014;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società POL. LIB. BASKET FOGGIA (cod. FIP 000246) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2014/2015 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione ai procedimenti Forti Andrea e Toppino Nicola.

DELIBERA N.31/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la propria delibera n.299/2014 relativa allo stato di morosità della società CUS MESSINA ASD (cod. FIP 044968) in relazione al procedimento Cavalieri Claudio;

accertato che la società CUS MESSINA ASD (cod. FIP 044968) non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2013/2014;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società CUS MESSINA ASD (cod. FIP 044968) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2014/2015 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al procedimento Cavalieri Claudio.

DELIBERA N.32/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la propria delibera n.406/2014 relativa allo stato di morosità della società ASS. DIL. ASSI CREMONA (cod. FIP 052454) in relazione al procedimento Ass. Dil Lib. Moncalieri;

accertato che la società ASS. DIL. ASSI CREMONA (cod. FIP 052454) non ha provveduto ad adempiere entro il termine dell'anno sportivo 2013/2014;

viste le disposizioni previste dall'art.125 R.O. relativamente alla revoca dell'affiliazione in caso di persistenza dell'inadempienza al termine dell'anno sportivo in corso;

DELIBERA

di revocare l'affiliazione della società ASS. DIL. ASSI CREMONA (cod. FIP 052454) con esclusione dai Campionati e Tornei Federali a partire dall'anno sportivo 2014/2015 a seguito del mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione al procedimento Ass. Dil. Lib. Moncalieri.

DELIBERA N.33/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.407/2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD VIRTUS BASKET CIVITANOVA (cod. FIP 007205) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Gotti Claudio;

vista altresì la delibera di Presidenza n.67/2014, ratificata con propria delibera n.16/2014 nell'odierna riunione, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD VIRTUS BASKET CIVITANOVA (cod. FIP 007205) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Saponi Alberto;

preso atto che la società ASD VIRTUS BASKET CIVITANOVA (cod. FIP 007205) ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD VIRTUS BASKET CIVITANOVA (cod. FIP 007205) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione alle controversie Gotti Claudio e Saponi Alberto.

DELIBERA N.34/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.408/2014 del 10 maggio 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD FORTITUDO ANAGNI MMX (cod. FIP 052228) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ASD MERCEDE ALGHERO;

preso atto che la società ASD FORTITUDO ANAGNI MMX (cod. FIP 052228) ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD FORTITUDO ANAGNI MMX (cod. FIP 052228) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione alla controversia ASD MERCEDE ALGHERO.

DELIBERA N.35/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.409/2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ROBUR ET FIDES (cod. FIP 000109) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Meller Stefano;

preso atto che la società ROBUR ET FIDES (cod. FIP 000109) ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ROBUR ET FIDES (cod. FIP 000109) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione alla controversia Meller Stefano.

DELIBERA N.36/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.413/2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A. DIL. BK FRANCAVILLA (cod. FIP 000895) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Sarli Arcangelo;

preso atto che la società A. DIL. BK FRANCAVILLA (cod. FIP 000895) ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società A. DIL. BK FRANCAVILLA (cod. FIP 000895) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione alla controversia Sarli Arcangelo.

DELIBERA N.37/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- vista la propria delibera n.418/2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A.S. DIL. VASTO BASKET (cod. FIP 001584) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Gallotti Lorenzo;
- preso atto che la società A.S. DIL. VASTO BASKET (cod. FIP 001584) ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società A.S. DIL. VASTO BASKET (cod. FIP 001584) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione alla controversia Gallotti Lorenzo.

DELIBERA N.38/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.437/2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società NUOVA PALL. CEGLIE 2001 AD (cod. FIP 046880) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Ruggiero Antonio;
- preso atto che la società NUOVA PALL. CEGLIE 2001 AD (cod. FIP 046880) ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società NUOVA PALL. CEGLIE 2001 AD (cod. FIP 046880) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione alla controversia Ruggiero Antonio.

DELIBERA N.39/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera di Presidenza n.61/2014, ratificata con propria delibera n.10/2014 nell'odierna riunione, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società A. COSTA IMOLA BASKET SSDAR (cod. FIP 000751) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Fucà Federico;
- preso atto che la società A. COSTA IMOLA BASKET SSDAR (cod. FIP 000751) ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società A. COSTA IMOLA BASKET SSDAR (cod. FIP 046880) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione alla controversia Fucà Federico.

DELIBERA N.40/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n.68/2014 ratificata con propria delibera n.17/2014 nell'odierna riunione, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD CEFALU' BASKET (cod. FIP 051017) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Scarlata Antonino;

preso atto che la società ASD CEFALU' BASKET (cod. FIP 051017) ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD CEFALU' BASKET (cod. FIP 051017) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione alla controversia Scarlata Antonino.

DELIBERA N.41/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera di Presidenza n.70/2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società BASKET SCAFATI 1969 SSDARL (cod. FIP 052763) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ASD Vivi Basket Napoli;

preso atto che la società BASKET SCAFATI 1969 SSDARL (cod. FIP 052763) ha provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine assegnato;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.70/2014 assunta dal Presidente federale in data 12 giugno 2014 e di revocare lo stato di morosità della società BASKET SCAFATI 1969 SSDARL (cod. FIP 052763) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione alla controversia ASD Vivi Basket Napoli.

DELIBERA N.42/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.419/2014 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società S.S. SUTOR srl (cod. FIP 000997) per il mancato adempimento delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia Lapenna Jacopo;

preso atto che la società S.S. SUTOR srl (cod. FIP 000997) ha provveduto a sanare lo stato di morosità;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società S.S. SUTOR srl (cod. FIP 000997) per aver provveduto a sanare entro il termine assegnato le obbligazioni dovute in relazione alla controversia Lapenna Jacopo.

DELIBERA N.43/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.359/2014 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD Dil. G.S. Trogylos (cod. FIP 002509) per il mancato adempimento di quanto disposto nel procedimento Bestagno Elena;

vista altresì la propria delibera n.394/2014 con la quale, accertato che la società non aveva provveduto a sanare lo stato di morosità entro il termine fissato, venivano assunti i provvedimenti di cui all'art.42 comma 2) del Regolamento di Giustizia;

preso atto che la società ASD Dil. G.S. Trogylos (cod. FIP 002509) ha provveduto a sanare lo stato di morosità oltre il termine fissato nella delibera sopra richiamata ma comunque entro il termine dell'anno sportivo 2013/2014;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD Dil. G.S. Trogylos (cod. FIP 002509) per aver adempiuto alle obbligazioni dovute in relazione al procedimento Bestagno Elena

Restano fermi i provvedimenti sanzionatori previsti dall'art.42 R.G.

DELIBERA N.44/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società S.S. SUTOR SRL (cod. FIP 000997) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione COLOMBINI RENZO/S.S. SUTOR SRL;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società S.S. SUTOR SRL (cod. FIP 000997) fissando il termine del 29.08.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia COLOMBINI RENZO/S.S. SUTOR SRL.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.45/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui agli artt.125 e segg. del Regolamento Organico nei confronti della società ASD BASKET MAZARA (cod. FIP 050189) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nell'ingiunzione NAPOLI VALERIO/ASD BASKET MAZARA;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD BASKET MAZARA (cod. FIP 050189) fissando il termine del 29.08.2014 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia NAPOLI VALERIO/ASD BASKET MAZARA.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.42 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2015/2016.

DELIBERA N.46/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal sig. Claudio Vandoni tesserato quale allenatore, volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Gabriele Palmesino, per gli asseriti fatti occorsi in data 4.05.2014 in occasione della gara Alessandria Basketball – Basket Golfo Piombino;

presa visione della documentazione ad essa allegata;

DELIBERA

di autorizzare il tesserato Claudio Vandoni ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Gabriele Palmesino per gli asseriti fatti occorsi in data 4.05.2014 in occasione della gara Alessandria Basketball – Basket Golfo Piombino.

DELIBERA N.47/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal sig. Lorenzo Vandoni quale iscritto all'albo degli agenti/procuratori della FIP, volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Gabriele Palmesino, per gli asseriti fatti occorsi in data 4.05.2014 in occasione della gara Alessandria Basketball – Basket Golfo Piombino;

presa visione della documentazione ad essa allegata;

DELIBERA

di autorizzare il sig. Lorenzo Vandoni ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti del tesserato Gabriele Palmesino per gli asseriti fatti occorsi in data 4.05.2014 in occasione della gara Alessandria Basketball – Basket Golfo Piombino.

DELIBERA N.48/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal sig. Vincenzo Jacopo Lapenna quale iscritto all'albo degli agenti/procuratori della FIP, volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Pall. Lucca SSD ARL (cod. FIP 001563) e del suo legale rappresentante per il recupero di propri crediti;

preso atto dei provvedimenti assunti nei confronti della società;

DELIBERA

di autorizzare il sig. Vincenzo Jacopo Lapenna ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società Pall. Lucca SSD ARL (cod. FIP 001563) e del suo legale rappresentante per il recupero di propri crediti.

DELIBERA N.49/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal Presidente e Legale rappresentante della società Basket Rimini Crabs (cod. FIP 000122), volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società GIRA Ozzano (cod. FIP 000938) per il recupero di propri crediti;

preso atto di quanto rappresentato;

DELIBERA

di autorizzare il Presidente e Legale rappresentante della società Basket Rimini Crabs (cod. FIP 000122), ad adire la Magistratura Ordinaria nei confronti della società GIRA Ozzano (cod. FIP 000938) per il recupero di propri crediti.

DELIBERA N.50/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal tesserato Giambattista Ferrari volta ad ottenere l'autorizzazione ad adire la M.O. nei confronti del Sig. Marino Bassetto asserendo che in relazione al procedimento svoltosi innanzi agli Organi di Giustizia sarebbero state mosse a suo carico censure ritenute di carattere diffamatorio;

considerato che analoga istanza è già stata respinta con propria delibera n.369/2014 in quanto tra l'altro nella stessa non è indicato un soggetto tesserato nei confronti del quale si intende agire e che la questione si è risolta in ambito endofederale e che nella nuova istanza non vengono evidenziati ulteriori elementi a supporto della stessa;

DELIBERA

di respingere la richiesta del tesserato Giambattista Ferrari.

DELIBERA N.51/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la delibera del Presidente federale n.54/2014, assunta il 26 maggio 2014, con la quale, inottemperanza alla deliberazione consiliare n.457/2014, è stata licenziata la normativa riguardante le procedure di tesseramento di atleti non di formazione italiana per le Società partecipanti al Campionato di Serie C a.s. 2014/2015;

condivise le motivazioni espresse in delibera;

ravvisata l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.54/2014 assunta dal Presidente federale il 26 maggio 2014.

DELIBERA N.52/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la delibera del Presidente federale n.59/2014, assunta il 12 giugno 2014, con la quale è stato stabilito che, a parziale rettifica del punto 11.4 delle Disposizioni Organizzative Annuali - Tesseramento a.s. 2014/2015, le Società partecipanti al Campionato di Serie A1 femminile hanno la possibilità di usufruire al massimo di 3 visti di ingresso lavoro subordinato sport finalizzati al tesseramento di atlete Extracomunitarie e inoltre che a partire dall'a.s. 2015/2016 compreso le Società partecipanti al Campionato di Serie A1 femminile avranno la possibilità di usufruire al massimo di 2 visti di ingresso lavoro subordinato sport finalizzati al tesseramento di atlete Extracomunitarie;

condivise le motivazioni espresse in delibera;

ravvisata l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.59/2014 assunta dal Presidente federale il 12 giugno 2014.

DELIBERA N.53/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto l'articolo 155 del Regolamento Organico;

vista la pronuncia della Corte federale resa nota con Comunicato Ufficiale n.1109 del 13 maggio 2014;

letta la relazione agli atti dell'odierna riunione;

valutata la proposta di modifica regolamentare avanzata dalla Commissione Carte federali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato, il testo dell'articolo 155 del Regolamento Organico come segue:

Art.155 - Categorie dei tesserati (Del. n.6 C.F. 25/07/2003 – Del. n.290 C.F. 14/02/2004 – Del. n.5 C.F. 26/07/2006 – Del. n. 240 C.F. 04/04/2009)

1. Sono tesserati alla Federazione:
 - a) i componenti a qualsiasi titolo degli organi ed organismi centrali, periferici e di settore della Federazione;
 - b) gli arbitri, gli ufficiali di campo, miniarbitri ed i mini ufficiali di campo;
 - c) i tecnici ed i preparatori fisici;
 - d) i componenti dei Consigli Direttivi ed i segretari delle Società affiliate;
 - e) i dirigenti quali: gli accompagnatori di squadra, gli addetti agli Arbitri, i medici e i massofisioterapisti;
 - f) gli atleti;
 - g) **i procuratori di atleti e allenatori di pallacanestro;**
 - h) gli iscritti al Settore Minibasket;
 - i) i responsabili degli Uffici Tecnici Territoriali.
2. Sono, altresì, tesserati alla Federazione tutte quelle persone che comunque operano, svolgendo un'attività in qualsiasi organo od organismo della FIP.

DELIBERA N.54/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visti gli articoli 80 e 81 del Regolamento Esecutivo Gare;
- letta la relazione agli atti dell'odierna riunione;
- valutata la proposta di modifica regolamentare avanzata dal Settore Agonistico;
- acquisito per le vie brevi il parere favorevole del Presidente della Commissione Carte federali;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A

di approvare, con effetto immediato, il testo degli articoli 80 e 81 del Regolamento Esecutivo Gare come segue:

Art.80 Autorizzazioni ed Organi competenti (del. n.524 CF 05/06/13)

1. Le Associazioni e Società affiliate alla Federazione Italiana Pallacanestro che intendono organizzare Tornei e gare amichevoli ufficiali, devono ottenere la preventiva autorizzazione degli Organi federali competenti, come di seguito riportato:
 - a) per i Tornei e le gare amichevoli a carattere ~~nazionale~~ e internazionale, la richiesta deve essere diretta al Settore Agonistico;
 - b) i Tornei internazionali cui partecipano rappresentative italiane o straniere sono di competenza dei Settori Squadre Nazionali Maschile o Femminile;
 - c) **per i Tornei e le gare amichevoli a carattere nazionale, la richiesta deve essere diretta al Comitato Regionale nella cui giurisdizione si svolge l'incontro;**
 - d) OMISSIS
 - e) OMISSIS
 - f) OMISSIS
 - g) OMISSIS

Art.81 Modalità procedurali

1. **Le associazioni e società affiliate alla Federazione Italiana Pallacanestro hanno facoltà di richiedere la designazione di arbitri di categoria ritenuta da loro stesse idonea alla natura**

della manifestazione. L'Organo preposto alle designazioni soddisferà le eventuali richieste compatibilmente con la disponibilità degli arbitri appartenenti alla categoria desiderata.

2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. OMISSIS
6. OMISSIS
7. OMISSIS

DELIBERA N.55/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 20 del Regolamento Settore Giovanile Minibasket e Scuola;
- letta la relazione agli atti dell'odierna riunione;
- valutata la proposta di modifica regolamentare avanzata dalla Commissione Carte federali;
- acquisito per le vie brevi il parere favorevole del Presidente del Settore Minibasket;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato, il testo dell'articolo 20 del Regolamento Settore Giovanile Minibasket e Scuola come segue:

ART. 20 – I BAMBINI

1. Sono considerati iscritti Minibasket (e quindi "mini atleti") tutti i bambini e le bambine che abbiano un'età compresa tra i 5 e gli 11 anni all'atto dell'iscrizione al Settore Minibasket FIP.
2. Non potranno iscriversi bambini o bambine con età inferiore ai 5 anni all'atto dell'iscrizione al Settore Minibasket FIP.
3. Non potranno iscriversi bambini o bambine con età superiore ad 11 anni all'atto dell'iscrizione al Settore Minibasket FIP.
4. L'iscrizione è annuale e termina il 30 giugno di ogni anno.
5. L'iscrizione ad un Centro Minibasket non è vincolante per nessun bambino o bambina.
6. **Possono essere effettuate cancellazioni di iscrizioni di bambini previa comunicazione alla Segreteria di Settore da parte del centro Minibasket presso cui il bambino è iscritto.**
7. **E' possibile effettuare una seconda iscrizione successiva alla cancellazione purché entro il 31 ottobre di ogni anno.**
8. **Sono consentite le seconde iscrizioni oltre il 31 ottobre di ogni anno nel caso di trasferimento di residenza del nucleo familiare che deve essere debitamente comprovato.**
9. **Le nuove iscrizioni, ovvero le iscrizioni di bambini mai censiti o già censiti ma mai iscritti per la stagione sportiva in corso, possono essere effettuate senza limiti temporali.**
10. **Ai centri che effettuano la seconda iscrizione sarà addebitata la relativa quota di iscrizione.**

DELIBERA N.56/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

- visto il testo del nuovo Regolamento tecnico del gioco della pallacanestro deliberato dalla FIBA World in occasione del Board svoltosi a Barcellona il 2 febbraio u.s.;
- visto l'articolo 1 comma 2 dello Statuto federale;
- letta la relazione agli atti dell'odierna riunione;
- ritenuto di dover anticipare l'entrata in vigore delle novità regolamentari per permettere l'adeguata formazione alle nuove disposizioni da parte di tutte le componenti interessate;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato, il testo del nuovo Regolamento Tecnico del gioco della pallacanestro come riportato in allegato.

DELIBERA N.57/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera n.457 assunta dal Consiglio federale nella riunione del 10 maggio 2014 con la quale autorizza, in deroga ai regolamenti federali, l'iscrizione in lista elettronica di un atleta privo del requisito della formazione italiana nel campionato nazionale di Serie C per la s.s. 2014/2015;
- considerato che le DOA Tesseramento al Capitolo X non prevedono la possibilità di trasferire atleti già tesserati regionali a Società partecipanti al Campionato di Serie C nazionale;
- ritenuto opportuno prevedere che gli atleti possano essere trasferiti da e per altri campionati federali, secondo le vigenti normative;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato, la modifica alle Disposizioni Organizzative Annuali Tesseramento a.s. 2014/2015 come segue:

Tesseramento Campionato Nazionale Serie C

1) Modalità Tesseramento atleti non di formazione italiana in deroga all'articolo 10 R.E. Tess.

10.1 Atleti mai tesserati

Il tesseramento degli atleti effettuato secondo quanto disciplinato dalle presenti Disposizioni, si intende perfezionato, soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti.

Il tesseramento ai sensi del presente articolo, avrà esclusivamente durata annuale ad eccezione degli atleti che per età sono soggetti al rinnovo d'autorità.

Per gli atleti stranieri e italiani in deroga all'art.10 R.E.Tess è ammesso il solo nuovo tesseramento e trasferimento; ~~non è pertanto ammesso il prestito o ogni altra tipologia di tesseramento.~~ Il trasferimento **verso altri campionati** è ammesso ~~esclusivamente all'interno del campionato di Serie C, o verso campionati regionali~~ nei limiti previsti dall'articolo 6 del Regolamento Esecutivo Tesseramento.

Gli atleti di cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione Europea, devono autonomamente procurarsi un visto di ingresso. Non sarà ritenuto valido quello rilasciato per turismo o lavoro/subordinato/sport.

Per quanto non espressamente disciplinato vige il Regolamento Esecutivo Tesseramento.

10.3 Atleti già tesserati per campionati regionali

Il tesseramento degli atleti effettuato secondo quanto disciplinato dalle presenti Disposizioni, si intende

perfezionato, soltanto nel caso in cui tutti i documenti, compreso l'eventuale nulla osta di trasferimento internazionale, giungano nei modi ed entro i termini previsti.

Il tesseramento ai sensi del presente articolo, avrà esclusivamente durata annuale **ad eccezione degli atleti che per età sono soggetti al rinnovo d'autorità.**

~~Per gli atleti stranieri e italiani in deroga all'art.10 R.E.Tess è ammesso il solo nuovo tesseramento o trasferimento; non è pertanto ammesso il prestito o ogni altra tipologia di tesseramento. Il trasferimento è ammesso esclusivamente all'interno del campionato di Serie C, o verso campionati regionali nei limiti previsti dall'articolo 6 del Regolamento Esecutivo Tesseramento.~~

Gli atleti di cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione Europea, devono autonomamente procurarsi un visto di ingresso. Non sarà ritenuto valido quello rilasciato per turismo o lavoro/subordinato/sport.

Per quanto non espressamente disciplinato vige il Regolamento Esecutivo Tesseramento.

DELIBERA N.58/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.399, assunta nella riunione del 16 aprile 2010, con la quale è stata stabilita la ripartizione del premio di svincolo per ogni anno di attività giovanile maschile e femminile;

vista la propria delibera n.417, assunta nella riunione del 13 aprile 2012, con la quale è stata modificata parzialmente la delibera di cui sopra in merito alla ripartizione del premio di svincolo per ogni anno di attività giovanile;

considerato che per il settore femminile era stato previsto lo svincolo al raggiungimento del diciannovesimo anno di età e pertanto una ripartizione del premio in 7 anni di attività giovanile;

vista la decisione dell'Assemblea Generale Straordinaria, svoltasi il 23 giugno 2012, con la quale è stato modificato l'articolo 5 dello Statuto federale prevedendo che, come accade per il settore maschile, una atleta si svincoli al raggiungimento del 21° anno di età;

ritenuto opportuno adeguare la delibera n.417/2012 sopra richiamata alle nuove disposizioni statutarie, prevedendo la ripartizione del premio di svincolo in 9 anni di attività giovanile;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato, la nuova ripartizione del premio di svincolo per il settore femminile come segue:

svincolo femminile:

| | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1° anno giovanile | 2° anno giovanile | 3° anno giovanile | 4° anno giovanile | 5° anno giovanile | 6° anno giovanile | 7° anno giovanile | 8° anno giovanile | 9° anno giovanile |
| 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% |

DELIBERA N.59/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista l'istanza dell'Università degli studi di Firenze con la quale chiede di poter sottoscrivere una Convenzione con la Federazione Italiana Pallacanestro;

visto il testo della Convenzione tipo con gli Atenei predisposto dalla Federazione;
preso atto del parere favorevole, espresso per le vie brevi, da parte dell'Università degli studi di Firenze in merito all'adozione della Convenzione tipo;

DELIBERA

di approvare il testo della Convenzione FIP/Università degli studi di Firenze riportato in allegato.

DELIBERA N.60/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
vista l'istanza presentata in data 4 giugno 2014 dallo Studio Legale La Vita per conto dell'atleta Dominguez Claudia Alejandra, nata in Argentina il 22 luglio 1982, volta ad ottenere il riconoscimento della Formazione Italiana;
letta la relazione agli atti del Consiglio federale;
vista l'analoga istanza presentata in data 31 maggio 2011 dalla Società A.S.D. G.S. Basket Ariano Irpino cod. 6879, volta ad ottenere il riconoscimento della formazione italiana per l'atleta Dominguez Claudia Alejandra;
considerata la decisione del Consiglio federale presa nella riunione del 16 luglio 2011 con la quale veniva respinta la richiesta della Società;
visto l'articolo 32 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;
preso atto che l'atleta non ha partecipato ad alcun campionato giovanile FIP;
considerato che nessun elemento oggettivo è cambiato dal momento della prima istanza;

DELIBERA

di non accogliere l'istanza presentata dall'atleta Dominguez Claudia Alejandra volta ad ottenere il riconoscimento dello status di atleta di formazione italiana.

DELIBERA N.61/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
visto la relazione sul progetto del "*referto elettronico*" presentata in occasione della riunione del 22 marzo 2014;
ritenuto di dover codificare il ruolo del quarto Ufficiale di Campo che si occuperà della redazione del referto mediante il supporto informatico;
ritenuto di dover definire la procedura da seguire per tutti coloro che saranno coinvolti nel progetto in occasione delle gare del Campionato di Serie A2 Gold;
vista la relazione agli atti dell'odierna riunione;

DELIBERA

di approvare la seguente relazione:

PROGETTO REFERTO ELETTRONICO

In relazione al progetto del "Referto elettronico", di seguito alcune precisazioni in merito al ruolo ed ai compiti del tesserato che opererà sul software.

L'Ufficiale di Campo preposto al referto elettronico:

1. sarà designato "fuori sistema" e per tale motivo non potrà effettuare la programmazione della trasferta. Le sue note spese dovranno esser compilate manualmente e inviate alla sede centrale in originale al CIA nazionale;
2. deve prendere posto al tavolo degli Ufficiali di Campo possibilmente al fianco del cronometrista al alto esterno della terna;
3. in occasione delle gare, dovrà indossare la divisa federale (la polo e il pantalone forniti in dotazione da FIP a tutti gli UdC nazionali);
4. non fa parte della terna che si occupa del regolare svolgimento della gara; pertanto non deve interferire con il lavoro della terna degli UdC;
5. deve occuparsi esclusivamente della compilazione del referto elettronico;
6. deve osservare i criteri di impiego e valutazione e le norme di comportamento previste per la categoria ad ogni partita. A seguito di eventuali violazioni dei criteri, sarà soggetto ai provvedimenti a carico dei tesserati di categoria previsti dai regolamenti federali;
7. non deve partecipare ai colloqui pre-gara con la terna arbitrale;
8. non sarà oggetto di valutazione da parte degli Organi preposti dal CIA.

Al fine di una migliore organizzazione e gestione della competizione, si specifica quanto segue:

1. le designazioni dell'Ufficiale di Campo preposto al referto elettronico, dopo essere state effettuate dall'Organo territoriale competente fra i nominativi precedentemente segnalati, devono essere comunicate dal responsabile regionale del progetto con una comunicazione inviata a designazioni@fip.it e arbitri@fip.it;
2. nel caso di allontanamento di un Ufficiale di Campo della terna di gara, per un qualsiasi motivo, l'Ufficiale di Campo preposto al referto elettronico deve interrompere la rilevazione e sostituire il collega nelle competenze che svolgeva;
3. nel caso di allontanamento dell'Ufficiale di Campo preposto al referto elettronico, i componenti della terna degli Ufficiali di Campo devono continuare a svolgere regolarmente le loro attività e non dovranno in nessun caso sostituire il collega occupandosi della rilevazione elettronica dei dati della partita;
4. nessun altro soggetto, anche se tesserato o iscritto a referto, anche qualora si rendesse disponibile, dovrà sostituire l'Ufficiale di Campo preposto al referto elettronico;
5. ogni comportamento non regolamentare posto nei riguardi dell'Ufficiale di Campo preposto al referto elettronico sarà punito e/o rilevato dalla terna arbitrale con le medesime modalità previste per gli altri ufficiali di Campo.

Si coglie l'occasione per riassumere l'iter da seguire per l'acquisizione del tablet utile all'utilizzo del referto elettronico:

1. l'Ufficiale di Campo preposto al referto elettronico, giunto al campo di gioco con le modalità e nei tempi previsti dai criteri di impiego e valutazione – norme di comportamento annualmente stabilite dal CIA nazionale, richiede il tablet alla Società di casa;
2. in caso di smarrimento, mal funzionamento o altro per cui il tablet in dotazione alla Società di casa non sia utilizzabile, sarà la Società ospite a consegnare il tablet in dotazione;
3. nel caso in cui non sia utilizzabile, per qualsiasi ragione, anche il tablet della Società ospite, sarà dovere della Società di casa reperire lo strumento idoneo per permettere all'Ufficiale di Campo di poter rilevare i dati della gara mediante il software in dotazione;
4. nel caso la Società di casa non sia in grado di reperire uno strumento idoneo (inteso come strumento con le caratteristiche minime necessarie per poter utilizzare il software), il referto

- elettronico non verrà effettuato. La Società di casa sarà sanzionata con una multa pari al 100% del massimale previsto per il massimo Campionato;
5. l'Ufficiale di Campo preposto al referto elettronico deve essere in grado di installare per un qualsiasi motivo, ad ogni gara, il programma mediante il supporto di una penna usb che dovrà sempre portare con sé a tutte le gare;
 6. Acquisito il tablet, l'Ufficiale di Campo preposto al referto elettronico inserirà la propria password per accedere alle partite per cui è stato designato;
 7. Dopo aver selezionato la gara di interesse o, se per qualsiasi motivo non dovesse essere presente la gara, dopo aver proceduto all'inserimento manuale della gara, provvederà a stilare il referto elettronico secondo le modalità impartite nel corso della formazione ricevuta in regione;
 8. Al termine della gara, conclusa la rilevazione, consegnerà il tablet agli arbitri che procederanno alla chiusura del referto e alla compilazione del rapporto arbitrale;
 9. Sarà cura degli arbitri restituire il tablet all'addetto agli arbitri (nel caso della Società di casa) o al dirigente accompagnatore (nel caso della Società ospite);
 10. L' Ufficiale di Campo preposto al referto elettronico dovrà sempre redigere una relazione sulle criticità evidenziate durante la gara nell'utilizzo del software e, se lo ritiene opportuno, presentare tutti i suggerimenti utili per il miglioramento del programma. La relazione dovrà essere inviata al responsabile regionale del progetto. Sarà cura del Responsabile del progetto raccogliere le relazioni degli Ufficiali di Campo e inviarli agli indirizzi: arbitri@fip.it e designazioni@fip.it.

DELIBERA N.62/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la nota della FIBA World del 13 giugno 2014, con la quale chiede alle Federazioni affiliate un parere in merito alla disciplina del rilascio del nulla osta di trasferimento atleti;

considerato che nella nota di cui sopra viene prospettata la possibilità di scegliere tra due opzioni: A) la tassa amministrativa per il rilascio del nulla osta deve essere inclusa, dalla Federazione concedente, allo stesso tempo o dopo che sia rilasciato il nulla osta B) la tassa amministrativa deve essere pagata prima, e solo al ricevimento del pagamento la Federazione cui è stato chiesto di emettere un nulla osta lo rilascerà effettivamente;

letta la relazione agli atti del Consiglio federale;

considerata l'attuale normativa vigente in materia;

rilevato che l'opzione "A" non comporterebbe alcuna necessità di modificare la normativa federale vigente in materia;

DELIBERA

di comunicare alla FIBA World che la FIP aderisce all'opzione A.

DELIBERA N.63/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la relazione del Presidente della Commissione Vertenze Arbitrali in merito alle competenze dell'organo giudicante;

considerato che alla luce delle previsioni di cui al vigente Regolamento di Giustizia rientra nelle funzioni della suddetta Commissione accertare la regolarità formale delle decisioni assunte dal

Collegio Arbitrale ai fini della ratifica del lodo e dell'emissione del provvedimento di esecutività degli stessi;

ritenuto opportuno prevedere, nell'ambito delle funzioni di controllo già impartite, l'opportunità di rilevare d'ufficio eventuali situazioni di illegittimità che si dovessero riscontrare dal punto di vista regolamentare e/o legislativo;

considerato che, ad esito del processo di riforma della Giustizia Sportiva intrapreso dal CONI, la Federazione ha avviato le necessarie modifiche statutarie e regolamentari per il recepimento delle nuove norme mediante il Commissario ad Acta nominato dal CONI;

acquisito il parere favorevole del Presidente della Commissione Carte Federali;

ravvisata l'opportunità di conferire mandato al dott. Carlo Maria Scipio, Presidente della Corte federale e coordinatore dei lavori di adeguamento dei regolamenti federali al Codice di Giustizia Sportiva del CONI, di esaminare la suddetta richiesta affinché possa essere presentata al Consiglio federale, in occasione della prossima riunione, una eventuale proposta di modifica regolamentare;

DELIBERA

di conferire mandato al dott. Carlo Maria Scipio di esaminare la suddetta richiesta affinché possa essere presentata al Consiglio federale, in occasione della prossima riunione, una eventuale proposta di modifica regolamentare.

DELIBERA N.64/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

viste le proprie precedenti deliberazioni, con le quali, a partire dalla stagione sportiva 2015/2016, sono stati rivisitati gli organici dei campionati nazionali maschili e femminili;

visto l'articolo 21 dello Statuto federale con il quale vengono attribuiti i voti a favore delle affiliate in occasione della convocazione di Assemblee Generali;

considerato che i Principi informativi del CONI stabiliscono che nella definizione dell'attribuzione dei voti elettorali non vi possa essere la costituzione di una maggioranza assembleare precostituita;

ritenuto di dover effettuare verifiche al fine di appurare che non vi siano maggioranze precostituite e nel caso adottare eventuali proposte di modifiche per riequilibrare i pesi assembleari;

sentita la relazione del Presidente della Commissione Carte federali;

DELIBERA

di conferire mandato al Presidente della Commissione Carte federali di verificare che a seguito del riordino dei Campionati nazionali maschili e femminili non si realizzino le condizioni per eventuali maggioranze assembleari precostituite.

DELIBERA N.65/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

- vista l'istanza inoltrata dal Presidente del Comitato Regionale Liguria, in cui si chiede di valutare la possibilità di concedere, in deroga ai regolamenti federali, al signor Danilo Gioan di tesserarsi in qualità di allenatore per la Società PGS O. Canaletto e in qualità di Presidente della Società Basket Follo;
- preso atto che le due Società hanno sottoscritto un rapporto di satellite ai sensi dell'articolo 114bis del Regolamento Organico;
- sentita la relazione del Presidente della Commissione Carte federali;

DELIBERA

di esprimere parere contrario alla concessione della deroga.

DELIBERA N.66/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.55, assunta dal Presidente federale il 5 giugno 2014, con la quale si stabilisce che i contributi i NAS relativi alle società partecipanti al Campionato di Serie C della regione Sardegna 2014/2015 debbano essere quelli relativi al Campionato Regionale di Serie C;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.55, assunta dal Presidente federale in data 5 giugno 2014.

DELIBERA N.67/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.78, assunta dal Presidente federale il 19 giugno 2014, con la quale si è stabilito di adottare la procedura della giustizia veloce per le omologazioni delle gare del concentramento finale di Divisione Nazionale B valido per la promozione in Serie A2 girone Silver a.s. 2014/2015;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.78, assunta dal Presidente federale in data 19 giugno 2014.

DELIBERA N.68/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- viste le richieste pervenute dalla Lega Nazionale Pallacanestro e dalla LegA Basket Femminile tendenti ad ottenere l'autorizzazione a poter utilizzare lo spazio del retro pantaloncini per uno sponsor deliberato dalla relativa lega;

preso atto che l'autorizzazione di cui sopra può portare alcuni investimenti economici interessanti nel movimento cestistico maschile e femminile;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare la Lega Nazionale Pallacanestro e la LegA Basket Femminile ad utilizzare lo spazio del retro pantaloncini per uno sponsor deliberato dalla relativa lega.

DELIBERA N.69/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

preso atto di quanto disposto a pagina 13 delle Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2014/2015 sull'obbligo per le Società di Serie A2 Maschile di un capitale sociale minimo di € 50.000,00;

preso atto che, a seguito di una variazione delle leggi dello Stato, il capitale sociale di € 50.000,00 implica l'istituzione di un organo di controllo interno il cui costo di gestione è elevato;

viste le richieste pervenute dalla Lega Nazionale Pallacanestro tendente ad ottenere una riduzione a € 45.000,00 del capitale sociale minimo per le Società di cui sopra;

ritenuto opportuno non gravare ulteriormente sui bilanci delle Società partecipanti al Campionato di Serie A2 Maschile;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di diminuire a € 45.000,00 euro l'obbligo minimo del capitale sociale per le società partecipanti al Campionato di Serie A2 maschile.

DELIBERA N.70/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il Regolamento degli Impianti Sportivi della FIP;

ritenuto meritevole di attenzione agevolare le Società che finalizzano i propri investimenti per adeguare le strutture, che utilizzano per la propria attività, alle normative vigenti;

valutata la possibilità di concedere lo svolgimento dell'attività sul campo anche durante i lavori di adeguamento purché le competenti autorità rilascino l'autorizzazione e purché le Società segnalino la disponibilità di un secondo campo idoneo cui ricorrere in caso di necessità;

DELIBERA

di autorizzare la disputa degli incontri presso impianti di gioco che stanno eseguendo i lavori di adeguamento alle norme vigenti fermo restando le seguenti prescrizioni:

- il progetto deve terminare entro un anno solare dalla presentazione della richiesta;

- l'ente preposto deve rilasciare l'autorizzazione alla disputa degli incontri durante i lavori di adeguamento fornendo anche la relativa capienza;
- La Società deve, in ogni caso, fornire la disponibilità di un campo di riserva idoneo al Campionato cui la Società ha diritto.

DELIBERA N.71/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

letta la relazione agli atti della presente riunione consiliare in cui si illustra il testo della proposta di convenzione redatta dalla Segreteria Generale;

ritenuto opportuno approvare il testo standard di convenzione da presentare all'attenzione della Lega Nazionale Pallacanestro;

DELIBERA

di approvare la convenzione da sottoporre alla Lega Nazionale Pallacanestro con il seguente testo:

BOZZA CONVENZIONE

Tra Federazione Italiana Pallacanestro (d'ora in poi FIP), con sede in Roma, via Vitorchiano 113, in persona del Presidente sig. Giovanni Petrucci

e

la Lega Nazionale Pallacanestro (d'ora in poi LNP), con sede in Bologna, via Marconi 71, in persona del Presidente signora Graziella Bragaglio

Premesso

- che scopo della presente convenzione è quello di integrare le norme che regolano lo svolgimento dei Campionati nazionali dilettantistici maschili nonché di assegnare alla LNP specifiche competenze idonee a favorire un ulteriore costante sviluppo della pallacanestro nel pieno rispetto delle leggi in materia, degli Statuti e dei Regolamenti del CONI, della FIP e della LNP;
- che le Parti si impegnano ad osservare i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali deliberati dal CONI, con particolare riguardo al Principio di tutela degli interessi collettivi delle società e delle associazioni sportive;
- che è necessario concordare regole che consentano alle Società partecipanti ai Campionati nazionali dilettantistici maschili di programmare la propria attività;

Tutto ciò premesso, le parti, d'accordo tra di loro, convengono quanto segue:

3) AUTONOMIA DELLA LEGA NAZIONALE PALLACANESTRO

Le Parti riconoscono, fermo restando quanto previsto dal TITOLO III dello Statuto FIP e dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, l'autonomia decisionale e gestionale della LNP per quanto concerne le questioni di competenza esclusiva della medesima LNP e riguardanti l'attività da questa esercitata in conformità allo Statuto federale e alle disposizioni del proprio Atto Statutario. La LNP si impegna a sottoporre all'approvazione della FIP il proprio Statuto e Regolamenti e le eventuali modifiche.

4) ORDINAMENTO, FORMULA E DATE CAMPIONATO

La LNP partecipa all'organizzazione dei Campionati nazionali dilettantistici su delega della FIP.

Le Parti convengono che la normativa relativa alla formula e alle date dei Campionati dovrà essere preventivamente concordata e successivamente sottoposta all'approvazione del Consiglio federale. In ogni caso la normativa dovrà tenere conto delle esigenze delle Rappresentative nazionali italiane e della programmazione delle Finali nazionali giovanili.

5) ALTRE COMPETIZIONI

La FIP delega competenza alla LNP per l'organizzazione e la gestione delle seguenti manifestazioni:

- Coppa Italia;
- All Star Game.

La LNP si impegna a comunicare il calendario e la formula di ciascuna manifestazione entro il 30 agosto di ogni anno alla FIP per la relativa approvazione.

Il calendario e la formula devono essere redatti tenendo conto delle esigenze delle Rappresentative nazionali italiane e delle Finali nazionali giovanili.

6) DIRITTI TV E TITLE SPONSOR

Ai sensi dei Principi Fondamentali del CONI, l'organizzazione dei Campionati è in capo alla FIP, pertanto, ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n.9 –"disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse", la titolarità dei diritti audiovisivi è in capo alla FIP.

La FIP concede alla Lega la possibilità di sottoscrivere un accordo con un title sponsor per le manifestazioni di cui ai punti 2 e 3 della presente convenzione per le stagioni sportive 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

7) PREMIAZIONI

Le Parti concordano che tutte le premiazioni degli eventi che la FIP ha delegato alla LNP vengano effettuate da parte del Presidente federale o di un Suo delegato unitamente al Presidente della LNP.

Le Parti concordano che nel caso dell'assegnazione del titolo italiano dilettanti, la LNP, per mezzo del suo Presidente, consegnerà ai vincitori il trofeo del title sponsor. Il Presidente federale consegnerà lo scudetto dilettanti.

8) CAMPI DI GIOCO

Le Parti concordano che l'idoneità alla pratica sportiva del campo di gioco ed ogni altro controllo ed adempimento relativo all'esercizio degli impianti sportivi che accolgono gli incontri delle manifestazioni di cui ai punti 2 e 3 della presente convenzione, sarà svolta a cura della FIP nel rispetto della normativa federale e delle leggi dello Stato in vigore.

9) LOGO FEDERALE

Le Parti concordano che il logo federale venga obbligatoriamente esposto sul campo di gara di ogni squadra partecipante ai Campionati nazionali dilettantistici maschili secondo le indicazioni previste dal Regolamento federale relativo all'impiantistica sportiva in cui si pratica il gioco della pallacanestro.

Le Parti concordano altresì che in occasione delle manifestazioni di cui ai punti 2 e 3 della presente convenzione, il logo federale debba obbligatoriamente essere esposto in occasione di tutte le attività di comunicazione riguardanti la LNP (a titolo esemplificativo e non esaustivo si elenca: il calendario del Campionato, pubblicazioni cartacee od online, brochure in occasione di conferenze stampa) con modalità che dovranno essere concordate dalle Parti di volta in volta con apposito accordo scritto.

10) PREMIALITA' A FAVORE DELLE SOCIETA'

La FIP riconoscerà alle Società partecipanti ai Campionati nazionali dilettantistici che raggiungono le Finali nazionali giovanili (DNG, Under 19 élité, Under 17, Under 15 e Under 14) un contributo di € 3.000,00.

11) NORME APPLICATIVE

Le norme applicative della presente Convenzione dovranno essere decise con la partecipazione e l'accordo di tutte le componenti interessate.

12) MODIFICHE

Ogni modifica alla presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto a seguito di accordo tra FIP e LNP.

13) TERMINI E SCADENZE

La presente Convenzione scadrà il 30 giugno 2017 senza possibilità di tacita proroga o rinnovo od in caso di dimissioni o decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio federale o del Presidente federale.

Luogo,
Data

DELIBERA N.72/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

letta la relazione agli atti della presente riunione consiliare in cui si illustra il testo della proposta di convenzione redatta dalla Segreteria Generale;

ritenuto opportuno approvare il testo standard di convenzione da presentare all'attenzione della Lega Nazionale Pallacanestro;

DELIBERA

di approvare la convenzione da sottoporre alla LegA Basket Femminile con il seguente testo:

BOZZA CONVENZIONE

Tra Federazione Italiana Pallacanestro (d'ora in poi FIP), con sede in Roma, via Vitorchiano 113, in persona del Presidente sig. Giovanni Petrucci

e

la LegA Basket Femminile (d'ora in poi LBF), con sede in Roma, viale Trastevere 141, in persona del Presidente sig. Paolo De Angelis

Premesso

- che scopo della presente convenzione è quello di integrare le norme che regolano lo svolgimento dei Campionati nazionali femminili nonché di assegnare alla LBF specifiche competenze idonee a favorire un ulteriore costante sviluppo della pallacanestro nel pieno rispetto delle leggi in materia, degli Statuti e dei Regolamenti del CONI, della FIP e della LBF;
- che le Parti si impegnano ad osservare i Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali deliberati dal CONI, con particolare riguardo al Principio di tutela degli interessi collettivi delle società e delle associazioni sportive;
- che è necessario concordare regole che consentano alle Società partecipanti ai campionati nazionali femminili di programmare la propria attività;

Tutto ciò premesso, le parti, d'accordo tra di loro, convengono quanto segue:

14) AUTONOMIA DELLA LEGA BASKET FEMMINILE

Le Parti riconoscono, fermo restando quanto previsto dal TITOLO III dello Statuto FIP e dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, l'autonomia decisionale e gestionale della LBF per quanto concerne le questioni di competenza esclusiva della medesima LBF e riguardanti l'attività da questa esercitata in conformità allo Statuto federale e alle disposizioni del proprio Atto Statutario. La LBF si impegna a sottoporre all'approvazione della FIP il proprio Statuto e Regolamenti e le eventuali modifiche.

15) ORDINAMENTO, FORMULA E DATE CAMPIONATO

La LBF partecipa all'organizzazione dei Campionati nazionali femminili su delega della FIP.

Le Parti convengono che la normativa relativa alla formula e alle date del Campionato dovrà essere preventivamente concordata e successivamente sottoposta all'approvazione del Consiglio federale. In ogni caso la normativa dovrà tenere conto delle esigenze delle Rappresentative nazionali italiane e della programmazione delle Finali nazionali giovanili.

16) ALTRE COMPETIZIONI

La FIP delega competenza alla LBF per l'organizzazione e la gestione delle seguenti manifestazioni:

- Coppa Italia;
- Supercoppa italiana;
- All Star Game.

La LBF si impegna a comunicare il calendario e la formula di ciascuna manifestazione entro il 30 agosto di ogni anno alla FIP per la relativa approvazione.

Il calendario e la formula devono essere redatti tenendo conto delle esigenze delle Rappresentative nazionali italiane e della programmazione delle Finali nazionali giovanili.

17) OPENING DAY

L'organizzazione della manifestazione denominata "opening day" verrà valutata ogni stagione sportiva d'intesa tra le Parti.

La decisione dovrà essere assunta entro il 30 giugno di ogni anno.

18) DIRITTI TV E TITLE SPONSOR

Ai sensi dei Principi Fondamentali del CONI, l'organizzazione dei Campionati è in capo alla FIP, pertanto, ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n.9 –"disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse", la titolarità dei diritti audiovisivi è in capo alla FIP.

La FIP concede alla Lega la possibilità di sottoscrivere un accordo con un title sponsor per le manifestazioni di cui ai punti 2 e 3 della presente convenzione per le stagioni sportive 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017.

19) PREMIAZIONI

Le Parti concordano che tutte le premiazioni degli eventi che la FIP ha delegato alla LBF vengano effettuate da parte del Presidente federale o di un Suo delegato unitamente al Presidente della LBF.

Le Parti concordano che nel caso dell'assegnazione del titolo italiano, la LBF, per mezzo del suo Presidente, consegnerà ai vincitori il trofeo del title sponsor. Il Presidente federale consegnerà lo scudetto.

20) CAMPI DI GIOCO

Le Parti concordano che l'idoneità alla pratica sportiva del campo di gioco ed ogni altro controllo ed adempimento relativo all'esercizio degli impianti sportivi che accolgono gli incontri delle manifestazioni di cui ai punti 2 e 3 della presente convenzione, sarà svolta a cura della FIP nel rispetto della normativa federale e delle leggi dello Stato in vigore.

21) LOGO FEDERALE

Le Parti concordano che il logo federale venga obbligatoriamente esposto sul campo di gara di ogni squadra partecipante ai Campionati nazionali femminili secondo le indicazioni previste dal Regolamento federale relativo all'impiantistica sportiva in cui si pratica il gioco della pallacanestro.

Le Parti concordano altresì che in occasione delle manifestazioni di cui ai punti 2 e 3 della presente convenzione, il logo federale debba obbligatoriamente essere esposto in occasione di tutte le attività di comunicazione riguardanti la LBF (a titolo esemplificativo e non esaustivo si elenca: il calendario del campionato, pubblicazioni cartacee od online, brochure in occasione di conferenze stampa) con modalità che dovranno essere concordate dalle Parti di volta in volta con apposito accordo scritto.

22) PREMIALITA' A FAVORE DELLE SOCIETA'

La FIP riconoscerà alle Società partecipanti ai Campionati nazionali femminili che raggiungono le Finali nazionali giovanili (Under 19, Under 17 e Under 15) un contributo di € 3.000,00.

23) NORME APPLICATIVE

Le norme applicative della presente Convenzione dovranno essere decise con la partecipazione e l'accordo di tutte le componenti interessate.

24) MODIFICHE

Ogni modifica alla presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto a seguito di accordo tra FIP e LBF.

25) TERMINI E SCADENZE

La presente Convenzione scadrà il 30 giugno 2017 senza possibilità di tacita proroga o rinnovo od in caso di dimissioni o decadenza, per qualsiasi motivo, del Consiglio federale o del Presidente federale.

Luogo,
Data

DELIBERA N.73/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

preso atto che nel Campionato di Serie A2 è possibile sostituire l'obbligo d'iscrizione a referto degli atleti under con un contributo economico e che nel Campionato di Serie C le Società sono autorizzate a non iscrivere a referto atleti under se disputano il Campionato Under 21 o Under 19 oltre ad altri due Campionati giovanili;

vista la richiesta espressa dalla Lega Nazionale Pallacanestro durante l'incontro con il Settore Agonistico del 22 giugno 2014 con la quale chiede di adottare la normativa riguardante l'iscrizione in lista N degli Under in Serie C anche per il Campionato di Serie B;

ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di eliminare gli obblighi d'iscrizione a referto degli under nel Campionato di Serie B se le Società disputano il campionato Under 21 o Under 19 oltre ad altri due campionati giovanili.

DELIBERA N.74/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta pervenuta dalla Società MENS SANA 1871 ASD (cod. FIP 054199), Società di nuova costituzione, tendente ad ottenere l'ammissione al Campionato di Serie B;

preso atto delle numerose vacanze avvenute nel campionato di Divisione Nazionale B;

preso atto inoltre della mancanza di un numero adeguato di squadre riserva;

ritenuto opportuno garantire un numero adeguato d'iscrizioni al terzo Campionato Nazionale;

rilevato che, alla luce di quanto esposto, una eventuale ammissione della Società MENS SANA 1871 ASD (cod.Fip 054199) in Serie B non lede i diritti di Società terze;

DELIBERA

l'ammissione della Società MENS SANA 1871 ASD (cod.Fip 054199) al Campionato di Serie B anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.75/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta pervenuta, dalla Società ASD CENTRO MINIBASKET LUCCA (cod. FIP 051594) tendente ad ottenere l'ammissione al Campionato di Serie C;
- preso atto che il numero delle squadre riserva nel girone toscano di Serie C garantisce una adeguata copertura organica;
- ritenuto opportuno valutare in ogni caso la richiesta della Società ASD CENTRO MINIBASKET LUCCA (cod. FIP 051594);
- ritenuto opportuno, inoltre, non ledere i diritti delle Società che hanno regolarmente chiesto il ripescaggio entro i termini previsti;

DELIBERA

di inserire la Società ASD CENTRO MINIBASKET LUCCA (cod. FIP 051594) tra le squadre aventi diritto al ripescaggio come ultima classificata.

DELIBERA N.76/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta pervenuta dalla Società A.D. PALL. PETRARCA PADOVA (cod. FIP 051536), avente diritto ai Campionati a libera partecipazione, tendente ad ottenere l'ammissione al Campionato di Serie C;
- preso atto delle numerose vacanze avvenute nel campionato di Serie C;
- preso atto inoltre della mancanza di un numero adeguato di squadre riserva;
- ritenuto opportuno garantire un numero adeguato d'iscrizioni al quarto Campionato Nazionale;
- rilevato che, alla luce di quanto esposto, una eventuale ammissione della Società A.D. PALL. PETRARCA PADOVA (cod. FIP 051536) in Serie C non lede i diritti di Società terze;

DELIBERA

l'ammissione della Società A.D. PALL. PETRARCA PADOVA (cod. FIP 051536) al Campionato di Serie C anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.77/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta pervenuta dalla Società A. DIL. FIORE BASKET (cod. FIP 050402), avente diritto al Campionato di Promozione, tendente ad ottenere l'ammissione al Campionato di Serie C;
- preso atto delle numerose vacanze avvenute nel campionato di Serie C;

- preso atto inoltre della mancanza di un numero adeguato di squadre riserva;
- ritenuto opportuno garantire un numero adeguato d'iscrizioni al quarto Campionato Nazionale;
- rilevato che, alla luce di quanto esposto, una eventuale ammissione della Società A. DIL. FIORE BASKET (cod. FIP 050402) in Serie C non lede i diritti di Società terze;

DELIBERA

l'ammissione della Società A. DIL. FIORE BASKET (cod. FIP 050402) al Campionato di Serie C anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.78/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta pervenuta dalla Società SALUS PALL. BOLOGNA SSDRL (cod. FIP 012232), avente diritto al Campionato di Serie C Regionale, tendente ad ottenere l'ammissione al Campionato di Serie C;
- preso atto delle numerose vacanze avvenute nel campionato di Serie C;
- preso atto inoltre della mancanza di un numero adeguato di squadre riserva;
- ritenuto opportuno garantire un numero adeguato d'iscrizioni al quarto Campionato Nazionale;
- rilevato che, alla luce di quanto esposto, una eventuale ammissione della Società SALUS PALL. BOLOGNA SSDRL (cod. FIP 012232) in Serie C non lede i diritti di Società terze;

DELIBERA

l'ammissione della Società SALUS PALL. BOLOGNA SSDRL (cod. FIP 012232) al Campionato di Serie C anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.79/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta pervenuta dalla Società A.DIL. PINK BASKET BERNALDA (cod. FIP 050155), avente diritto al Campionato di Promozione, tendente ad ottenere l'ammissione al Campionato di Serie C;
- preso atto delle numerose vacanze avvenute nel campionato di Serie C;
- preso atto inoltre della mancanza di un numero adeguato di squadre riserva;
- ritenuto opportuno garantire un numero adeguato d'iscrizioni al quarto Campionato Nazionale;
- rilevato che, alla luce di quanto esposto, una eventuale ammissione della Società A.DIL. PINK BASKET BERNALDA (cod. FIP 050155) in Serie C non lede i diritti di Società terze;

DELIBERA

l'ammissione della Società A.DIL. PINK BASKET BERNALDA (cod. FIP 050155) al Campionato di Serie C anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.80/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta pervenuta dalla Società A.D. BASKET SANTARCANGELO (cod. FIP 005228), avente diritto al Campionato di Serie C Regionale, tendente ad ottenere l'ammissione al Campionato di Serie C;

preso atto delle numerose vacanze avvenute nel campionato di Serie C;

preso atto inoltre della mancanza di un numero adeguato di squadre riserva;

ritenuto opportuno garantire un numero adeguato d'iscrizioni al quarto Campionato Nazionale;

rilevato che, alla luce di quanto esposto, una eventuale ammissione della Società A.D. BASKET SANTARCANGELO (cod. FIP 005228) in Serie C non lede i diritti di Società terze;

DELIBERA

l'ammissione della Società A.D. BASKET SANTARCANGELO (cod. FIP 005228) al Campionato di Serie C anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.81/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta pervenuta dalla Società A.S.D. SPORT E' CULTURA PATTI (cod. FIP 051339), avente diritto al Campionato di Promozione Maschile, tendente ad ottenere l'ammissione al Campionato di Serie C;

preso atto delle numerose vacanze avvenute nel campionato di Serie C;

preso atto inoltre della mancanza di un numero adeguato di squadre riserva;

ritenuto opportuno garantire un numero adeguato d'iscrizioni al quarto Campionato Nazionale;

rilevato che, alla luce di quanto esposto, una eventuale ammissione della Società A.S.D. SPORT E' CULTURA PATTI (cod. FIP 051339) in Serie C non lede i diritti di Società terze;

DELIBERA

l'ammissione della Società A.S.D. SPORT E' CULTURA PATTI (cod. FIP 051339) al Campionato di Serie C anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.82/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- vista la richiesta pervenuta dalla Società A.S. DIL. IL CANESTRO (cod. FIP 050664), avente diritto al Campionato di Serie C Regionale, tendente ad ottenere l'ammissione al Campionato di Serie C;
- preso atto delle numerose vacanze avvenute nel campionato di Serie C;
- preso atto inoltre della mancanza di un numero adeguato di squadre riserva;
- ritenuto opportuno garantire un numero adeguato d'iscrizioni al quarto Campionato Nazionale;
- rilevato che, alla luce di quanto esposto, una eventuale ammissione della Società A.S. DIL. IL CANESTRO (cod. FIP 050664) in Serie C non lede i diritti di Società terze;

DELIBERA

l'ammissione della Società A.S. DIL. IL CANESTRO (cod. FIP 050664) al Campionato di Serie C anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.83/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta pervenuta dalla Società ASD SRB ROMA (cod. FIP 052286), avente diritto al Campionato di Serie B Femminile, tendente ad ottenere l'ammissione al Campionato di Serie A2 Femminile;
- preso atto delle numerose vacanze avvenute nel campionato di Serie A2 Femminile;
- preso atto inoltre della mancanza di un numero adeguato di squadre riserva;
- ritenuto opportuno garantire un numero adeguato d'iscrizioni al secondo Campionato Nazionale;
- rilevato che, alla luce di quanto esposto, una eventuale ammissione della Società ASD SRB ROMA (cod. FIP 052286) in Serie A2 non lede i diritti di Società terze;

DELIBERA

l'ammissione della Società ASD SRB ROMA (cod. FIP 052286) al Campionato di Serie C anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.84/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta pervenuta dalla Società G.S.DIL. STELLE MARINE (cod. FIP 000304), avente diritto ai Campionati a libera partecipazione, tendente ad ottenere l'ammissione al Campionato di Serie A3 Femminile;
- preso atto delle numerose vacanze avvenute nel campionato di Serie A3;
- preso atto inoltre della mancanza di un numero adeguato di squadre riserva;
- ritenuto opportuno garantire un numero adeguato d'iscrizioni al terzo Campionato Nazionale;

rilevato che, alla luce di quanto esposto, una eventuale ammissione della Società G.S.DIL. STELLE MARINE (cod. FIP 000304) in Serie A3 non lede i diritti di Società terze;

DELIBERA

l'ammissione della Società G.S.DIL. STELLE MARINE (cod. FIP 000304) al Campionato di Serie A3 anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.85/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta pervenuta dalla Società A.S.D. STARS NOVARA (cod. FIP 039333), rinunciataria al Campionato di A3 in data 9 luglio, tendente ad ottenere riammissione al Campionato di Serie A3 Femminile;

preso atto delle numerose vacanze avvenute nel campionato di Serie A3;

preso atto inoltre della mancanza di un numero adeguato di squadre riserva;

ritenuto opportuno garantire un numero adeguato d'iscrizioni al terzo Campionato Nazionale;

rilevato che, alla luce di quanto esposto, una eventuale ammissione della Società A.S.D. STARS NOVARA (cod. FIP 039333) in Serie A3 non lede i diritti di Società terze;

DELIBERA

l'ammissione della Società A.S.D. STARS NOVARA (cod. FIP 039333) al Campionato di Serie A3 anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.86/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta pervenuta, dalla Società ABC CASTELFIORENTINO SSDARL (cod. FIP 000611), rinunciataria al Campionato di Serie B, tendente ad ottenere l'ammissione al Campionato di Serie C;

preso atto che il numero delle squadre riserva nel girone toscano di Serie C garantisce una adeguata copertura organica;

ritenuto opportuno valutare in ogni caso la richiesta della Società ABC CASTELFIORENTINO SSDARL (cod. FIP 000611);

ritenuto opportuno, inoltre, non ledere i diritti delle Società che hanno regolarmente chiesto il ripescaggio entro i termini previsti;

DELIBERA

di inserire la Società ABC CASTELFIORENTINO SSDARL (cod. FIP 000611) tra le squadre aventi diritto al ripescaggio come ultima classificata.

DELIBERA N.87/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta pervenuta dalla Società U.S.D. SAN RAFFAELE BASKET (cod. FIP 006146), rinunciataria al Campionato di A2 femminile, tendente ad ottenere l'ammissione al Campionato di Serie A3 Femminile;

preso atto delle numerose vacanze avvenute nel campionato di Serie A3;

preso atto inoltre della mancanza di un numero adeguato di squadre riserva;

ritenuto opportuno garantire un numero adeguato d'iscrizioni al terzo Campionato Nazionale;

rilevato che, alla luce di quanto esposto, una eventuale ammissione della Società U.S.D. SAN RAFFAELE BASKET (cod. FIP 006146) in Serie A3 non lede i diritti di Società terze;

DELIBERA

l'ammissione della Società U.S.D. SAN RAFFAELE BASKET (cod. FIP 006146) al Campionato di Serie A3 anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.88/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta pervenuta dalla Società A.S.D. SISTEMA ROSA PALL. (cod. FIP 025584), rinunciataria al Campionato di A2 femminile, tendente ad ottenere l'ammissione al Campionato di Serie A3 Femminile;

preso atto delle numerose vacanze avvenute nel campionato di Serie A3;

preso atto inoltre della mancanza di un numero adeguato di squadre riserva;

ritenuto opportuno garantire un numero adeguato d'iscrizioni al terzo Campionato Nazionale;

rilevato che, alla luce di quanto esposto, una eventuale ammissione della Società A.S.D. SISTEMA ROSA PALL. (cod. FIP 025584) in Serie A3 non lede i diritti di Società terze;

DELIBERA

l'ammissione della Società A.S.D. SISTEMA ROSA PALL. (cod. FIP 025584) al Campionato di Serie A3 anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.89/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta pervenuta dalla Società A.S.D. Pall. Guercino (cod. FIP 34848), tendente ad ottenere l'iscrizione in qualità di squadra riserva per il Campionato di Serie C, avendo contestualmente attivato una pratica di trasferimento di sede, ciò in contrasto con quanto previsto al comma 7 dell'articolo 136 del Regolamento Organico;

- preso atto delle numerose vacanze avvenute nel campionato di Serie C;
- preso atto inoltre della mancanza di un numero adeguato di squadre riserva;
- ritenuto opportuno garantire un numero adeguato d'iscrizioni al quarto Campionato Nazionale;
- rilevato che, alla luce di quanto esposto, una eventuale ammissione della Società A.S.D. Pall. Guercino (cod. FIP 34848) in Serie C non lede i diritti di Società terze;

DELIBERA

l'ammissione della Società A.S.D. Pall. Guercino (cod. FIP 34848) come squadra riserva al Campionato di Serie C anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.90/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto delle risultanze del Direttivo del Settore Agonistico del 16 luglio che, esaminati i dati delle iscrizioni, ha elaborato una bozza di formule dei Campionati Nazionali Dilettanti maschili e femminili per il prossimo anno sportivo;
- preso atto che le formule e le date di svolgimento dei Campionati Nazionali Dilettanti possono essere definitivamente emanate in base alle delibere di ammissione valutate nell'odierna riunione consiliare;
- ritenuto opportuno stilare nel più breve tempo possibile i calendari di gara per i Campionati Nazionali Dilettanti maschili e femminili;
- rilevato che un eventuale ritardo nell'elaborare i calendari della prossima stagione sportiva porterebbe notevoli difficoltà alle Società nel reperire gli impianti di gioco;

DELIBERA

di conferire mandato al Settore Agonistico di definire le formule e le date di svolgimento dei Campionati Nazionali Dilettanti maschili e femminile per l'anno sportivo 2014/2015, al fine di consentire l'elaborazione, in tempi ristretti, dei Calendari dei Campionati Nazionali Dilettanti maschili e femminili.

DELIBERA N.91/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- viste le richieste di assegnazione del diritto sportivo pervenute per il Consiglio federale del 18 luglio 2014;
- ritenuto opportuno sancire dei principi che possano salvaguardare il diritto sportivo e la regionalità delle società che hanno ottenuto le ammissioni dal Consiglio federale;

DELIBERA

di stabilire che le società a cui è stato assegnato il diritto sportivo nel presente Consiglio non possano, per tre anni sportivi, effettuare fusioni, trasferimenti di sede o cambi di denominazione.

DELIBERA N.92/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.283 del 25 gennaio 2014 che determinava l'organico del Campionato di Serie C per l'anno sportivo 2014/2015;

preso atto che le richieste di assegnazione del diritto sportivo pervenute per il Consiglio federale del 18 luglio 2014 sono maggiori rispetto a quanto previsto dalla delibera di cui sopra;

ritenuto opportuno accogliere le richieste del maggior numero di società specialmente nei gironi meridionali dove è ben nota la carenza di squadre;

DELIBERA

di stabilire che, laddove ritenuto opportuno, a parziale rettifica della delibera n.283 del 25 gennaio 2014, è possibile aumentare gli organici dei gironi della Serie C per l'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.93/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la rimodulazione degli organici del Campionato di Serie A3 Femminile e di Serie C Maschile prevista per il termine dell'anno sportivo 2014/2015;

preso atto che la variazione degli organici di cui sopra ha un impatto diretto sui Campionati regionali;

ritenuto opportuno valutare con attenzione la struttura dei Campionati regionali coinvolgendo le componenti direttamente interessate;

DELIBERA

di istituire una commissione costituita dal Presidente del Settore Agonistico, dal Presidente del Settore Organizzazione Territoriale e dai Presidenti dei Comitati Regionali Emilia-Romagna, Lazio e Veneto, per la rimodulazione degli organici dei Campionati regionali senior maschili e femminili.

DELIBERA N.94/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.323 del 22 marzo 2014 con la quale si è stabilito che il Comitato Regionale Sardegna anticipi il progetto di unificazione del Campionato di Serie C Nazionale e Serie C Regionale;

vista la delibera n.55 assunta dal Presidente federale il 5 giugno 2014;

vista l'istanza del Presidente del Comitato Regionale Sardegna, effettuata per le vie brevi, con la quale chiede di considerare il Campionato di Serie C di categoria regionale;

ritenuto che la Società che andrà alla fase finale per la promozione dovrà adeguare i propri parametri alla Categoria Nazionale;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di adottare, per le Società partecipanti al Campionato di Serie C della Sardegna, le regole ed i contributi stabiliti per il Campionato regionale di Serie C.

La società ammessa alla seconda fase gestita dal Settore Agonistico dovrà adeguare i propri parametri alla Categoria Nazionale.

DELIBERA N.95/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la richiesta pervenuta dalla Società A.S.D. ORVIETO BASKET (cod. FIP 000399), rinunciataria al Campionato di Serie B oltre il termine del 9 luglio, tendente ad ottenere l'ammissione al Campionato di Serie C Regionale;

preso atto delle numerose vacanze avvenute nel campionato di Serie C Regionale;

preso atto inoltre della mancanza di un numero adeguato di squadre riserva;

ritenuto opportuno garantire un numero adeguato d'iscrizioni al primo Campionato Regionale;

rilevato che, alla luce di quanto esposto, una eventuale ammissione della Società A.S.D. ORVIETO BASKET (cod. FIP 000399) in Serie C Regionale non lede i diritti di Società terze;

DELIBERA

l'ammissione della Società A.S.D. ORVIETO BASKET (cod. FIP 000399) al Campionato di Serie C Regionale anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.96/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.2/2014, assunta dal Presidente federale in data 4 luglio 2014, con la quale è stata posticipata al 15 luglio 2014 la scadenza dell'iscrizione al Campionato Divisione Nazionale Giovanile Under 19 d'Eccellenza al fine di consentire alle Società di poter ottemperare all'iscrizione dopo il pagamento della 1a rata, previsto il 9 luglio 2014 dai Comunicati Ufficiali n.1096 e n.1097 del 10 maggio 2014;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.2/2014, assunta dal Presidente federale in data 4 luglio 2014.

DELIBERA N.97/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la proposta del Settore Giovanile con la quale chiede in deroga alle norme del Regolamento di Giustizia, anche per l'anno sportivo 2014/2015, di non ammettere per alcun motivo i ricorsi ed i reclami disciplinari o contenziosi nei Campionati Under 21 e Giovanili consentendo la facoltà di impugnare i soli provvedimenti disciplinari con squalifiche superiori a tre giornate per atleti/e e allenatori o inibizioni superiori a 15 giorni per altri tesserati, nonché per violazioni degli articoli 49, 50 e 52 del Regolamento Esecutivo Gare;
- ravvisata la necessità di confermare tale deroga anche per l'anno sportivo 2014/2015, al fine di rendere più agevole lo svolgimento dei predetti Campionati;
- preso atto del parere favorevole della Commissione Carte Federali;
- considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di stabilire che, in deroga alle norme previste dal Regolamento di Giustizia, anche per l'anno sportivo 2014/2015, non sono ammessi, per alcun motivo, i ricorsi ed i reclami disciplinari o contenziosi nei Campionati Under 21 e Giovanili.

E' consentita la facoltà di impugnare i soli provvedimenti disciplinari con squalifiche superiori a tre giornate per atleti/e ed allenatori o inibizioni superiori a 15 giorni per altri tesserati, nonché per violazioni degli articoli 49, 50 e 52 del Regolamento Esecutivo Gare.

Quanto sopra al fine di rendere più agevole lo svolgimento dei predetti Campionati che impegnano atleti/e per la maggior parte legati/e ad impegni scolastici.

DELIBERA N.98/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la proposta di testo delle Norme Organizzative e delle Disposizioni Generali del Minibasket Edizione 2014/2015;
- considerata la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare il testo delle Norme Organizzative e delle Disposizioni Generali del Minibasket Edizione 2014/2015 in allegato.

DELIBERA N.99/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste le Disposizioni Organizzative Annuali 2014/2015 che prevedono per una società iscritta al campionato Under 17 d'Eccellenza l'impossibilità a potersi iscrivere nella categoria Elite del medesimo campionato;

| | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>considerate</u> | le richieste pervenute da diverse società partecipanti ai campionati giovanili con la quale chiedono, in deroga ai Regolamenti federali, di far partecipare la squadra iscritta al campionato Under 17 d' Eccellenza anche al campionato Under 17 Elite, al fine di consentire agli atleti una maggiore possibilità di svolgere attività agonistica giovanile; |
| <u>acquisiti</u> | i pareri favorevoli del Presidente del Settore Giovanile per l'attività maschile e dei Responsabili Tecnici del Settore Giovanile Maschile; |
| <u>ritenuta</u> | la proposta meritevole di accoglimento; |

DELIBERA

di modificare l'organizzazione del Campionato Under 17 Elite, Capitolo XI delle Disposizioni Organizzative Annuali 2014/2015, così come segue:

- prevedere la possibilità alle società iscritte al campionato Under 17 d' Eccellenza di iscriversi anche al campionato Under 17 Elite, fermo restando che la squadra iscritta alla categoria Elite può prendere parte esclusivamente alla fase regionale del campionato;
- prevedere che nella fase regionale gli atleti potranno prender parte ad entrambe le categorie rispettando le norme vigenti;
- prevedere che qualora la squadra partecipante alla categoria Eccellenza non si qualificasse alla fase successiva alla regionale (gironi interregionali), prima dell'inizio della seconda fase Elite, dovranno essere depositati i due organici e gli atleti non potranno più partecipare a gare di entrambe le categorie. Qualora invece la squadra partecipante alla categoria Eccellenza si dovesse qualificare alla fase successiva alla regionale, non si renderà necessario depositare gli organici e gli atleti potranno essere utilizzati in rispetto delle norme vigenti.

DELIBERA N.100/2014

Il Consiglio federale,

| | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>visti</u> | lo Statuto ed i Regolamenti federali; |
| <u>visto</u> | in particolare il Regolamento del C.N.A.; |
| <u>vista</u> | la delibera n.273 del 23/24 marzo 2007, con la quale è stato introdotto il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per tutte le categorie di allenatori; |
| <u>vista</u> | la delibera n.216 del 1° dicembre 2007, con la quale è stato stabilito che il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio dovesse avere cadenza biennale; |
| <u>vista</u> | la delibera n.64 del 6 novembre 2008, con la quale si sospendeva l'obbligo di aggiornamento per gli allenatori che esercitano l'attività all'estero; |
| <u>vista</u> | la delibera n.33 del 17/18 luglio 2009, con la quale venivano rese note le disposizioni di chiusura del Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per il biennio 2007/2009; |
| <u>vista</u> | la delibera n.130 del 26 settembre 2009, con la quale venivano rese note le disposizioni del Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per l'anno 2009/2010; |
| <u>vista</u> | la delibera n.17 del 17 luglio 2010, con la quale venivano rese note le disposizioni del Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per l'anno 2010/2011; |
| <u>vista</u> | la delibera n.7 del 16 luglio 2011, con la quale venivano rese note le disposizioni del Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per l'anno 2011/2012; |

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>vista</u> | la delibera n.49 del 14 luglio 2012, con la quale venivano rese note le disposizioni del Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per l'anno 2012/2013; |
| <u>vista</u> | la delibera n. 46 del 17 luglio 2013, con la quale venivano rese note le disposizioni del Progetto di Aggiornamento Obbligatorio per l'anno 2013/2014; |
| <u>considerata</u> | la proposta del Consiglio Direttivo C.N.A., volta ad emanare le disposizioni per il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio 2014/2015; |
| <u>ritenuta</u> | la proposta del Consiglio Direttivo CNA meritevole di accoglimento; |

DELIBERA

di approvare le seguenti disposizioni, per il Progetto di Aggiornamento Obbligatorio 2014/2015:

PROGETTO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER GLI ALLENATORI ED I PREPARATORI FISICI DI PALLACANESTRO 2014-2015

1. PREMESSA

L'acquisizione e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze degli allenatori deve svolgersi attraverso un percorso di formazione continua, alla luce della costante evoluzione delle tematiche più attuali, legate all'insegnamento della pallacanestro.

Il CNA di conseguenza prosegue nella strada intrapresa confermando il progetto di aggiornamento, pur apportando allo stesso alcune modifiche.

Va ricordato che: progettare l'aggiornamento implica chiarezza degli obiettivi da raggiungere, fiducia nella capacità propositiva e di scelta dei collaboratori di progetto, sicurezza della rispondenza dei docenti ai bisogni di miglioramento dei discenti.

Ne deriva che la serietà nell'affrontare la progettazione di un aggiornamento è un requisito imprescindibile sia per rispetto di coloro che chiedono di lasciare le riunioni arricchiti di nuove competenze e sia per la Federazione che garantisce la rispondenza di ciò che programma e alla finalità che si propone.

2. OBIETTIVI

Il **PROGETTO DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO (PAO)** ha come obiettivo prioritario quello di dare continuità al percorso formativo, offrendo uno stimolo per il miglioramento personale e, di conseguenza, del movimento nel suo complesso.

Pertanto la finalità è di invogliare gli allenatori a migliorare le proprie competenze attraverso una costante partecipazione alle attività di aggiornamento.

3. SISTEMA

Il sistema utilizzato è quello dei crediti formativi, che permette la comparazione ed il riconoscimento delle esperienze formative sul piano nazionale ed internazionale, al pari di altri percorsi di formazione compiuti da agenzie formative diverse.

4. ORGANIZZAZIONE – IL RUOLO DEL CNA

Il CNA ha il compito di:

1. definire gli obiettivi del progetto (numero minimo di crediti necessari);
2. definire i criteri di attribuzione dei crediti;
3. identificare la tipologia dei diversi eventi di aggiornamento, definendone i requisiti minimi;
4. definire alcuni limiti necessari per l'assegnazione dei crediti;
5. valutare le proposte ed assegnare i crediti alle diverse attività

5. ORGANIZZAZIONE – IL RUOLO DELLE STRUTTURE PERIFERICHE DEL CNA

Gli organismi territoriali del CNA hanno il compito di:

- sviluppare autonomamente tutte quelle iniziative che siano finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo dell'aggiornamento;
- organizzare gli eventi scegliendo la località, recuperando i dimostratori e proponendo, in collaborazione con il Formatore Nazionale responsabile della formazione, i relatori e l'argomento che gli stessi dovranno trattare.

In particolare, per eventi organizzati dalle strutture periferiche quali le Commissioni Provinciali e Regionali Allenatori, spetterà a queste ultime inoltrare al CNA le relative proposte, concordate con il Formatore Nazionale responsabile della formazione, circa i relatori e gli argomenti delle lezioni per le quali si chiede l'attribuzione di crediti; allo stesso modo le commissioni regionali potranno provvedere ad inoltrare identiche richieste che dovessero pervenire da altri enti, che volessero organizzare eventi di aggiornamento sul proprio territorio.

Sarà cura del Responsabile Tecnico approvare o meno i relatori e gli argomenti proposti per le lezioni tecniche e, eventualmente, attribuire i crediti previsti.

6. DURATA DEL PAO

Il periodo in cui ogni allenatore deve raggiungere i crediti stabiliti è di 11 mesi.

Il periodo in cui è possibile organizzare eventi di aggiornamento va dal 1° settembre 2014 al 31 luglio 2015.

Gli eventi di aggiornamento organizzati nel luglio 2015 potranno valere per il PAO 2014/2015 o, a richiesta di chi avesse già acquisito i crediti necessari, per il PAO 2015/2016.

7. NUMERO MINIMO DI CREDITI DA ACCUMULARE ANNUALMENTE

Ciascuna categoria di tesserati CNA dovrà accumulare un numero di crediti, secondo la seguente tabella:

allievo allenatore: **6**

allenatore di base/istruttore di base: **6**

istruttore giovanile: **6**

allenatore: **6**

allenatore nazionale: **3**

preparatore fisico: **6**

Nel caso in cui un preparatore fisico sia anche un allenatore, il numero di crediti da accumulare dipenderà dalla qualifica di allenatore (6 se Allievo Allenatore, Allenatore/Istruttore di Base o Allenatore, 3 se Allenatore Nazionale).

8. SANZIONI E RECUPERO CREDITI

La mancata acquisizione dei crediti di cui al punto 7 non consentirà il rilascio della tessera gare per la stagione successiva.

I tesserati che non avessero assolto totalmente all'obbligo dell'aggiornamento potranno recuperare i crediti mancanti, nel limite massimo di tre crediti, entro il 31 ottobre 2015; ai tesserati di cui sopra verrà rilasciata la tessera gare nel momento in cui saranno recuperati i crediti mancanti (nel limite massimo di tre crediti).

Esempio: un "Allenatore" acquisisce 3 crediti nella stagione 2014-2015 e di conseguenza non ottiene la tessera gare per la stagione 2015-2016; dal 1° settembre 2015 al 31 ottobre 2015 potrà acquisire i 3 crediti mancanti, riacquisendo in tal modo immediatamente il diritto alla tessera gare per la stagione 2015-2016.

Il CNA si riserva comunque la possibilità di valutare quei casi eccezionali, previa presentazione da parte del richiedente di documentata motivazione, che possa consentire di acquisire la tessera gara anche senza aver accumulato tutti i crediti previsti. Il provvedimento in merito all'istanza verrà valutato richiedendo anche al Comitato Regionale FIP competente il proprio parere.

Esempio: un tesserato CNA non ha raggiunto il numero minimo di crediti necessari, per cui decide di inoltrare preventiva istanza al CNA, motivando la propria posizione. Il CNA ricevuta l'istanza provvederà a

richiedere al Comitato Regionale FIP competente un parere in merito. Ricevuto il parere da parte del Comitato Regionale FIP, il CNA prenderà i provvedimenti del caso.

9. CATEGORIE ESENTATE

Sono esentate dall'obbligo dell'aggiornamento le seguenti categorie:

- allenatori benemeriti d'eccellenza;
- allenatori benemeriti;
- allenatori che con autocertificazione dichiarano di avere svolto attività in maniera continuativa (rinnovo tessera gare) per almeno trenta anni;
- allenatori che svolgono la propria attività all'estero (vedi delibera commissariale n.64 – Comunicato Ufficiale n.230 del 6 novembre 2008).
- allenatori che per motivi di lavoro (documentati) hanno risieduto all'estero per un periodo minimo di 5 mesi.
- Allenatori professionisti, con regolare contratto depositato, salvo aver fatto da relatore ad almeno una lezione.

10. EVENTI DI AGGIORNAMENTO

clinic nazionale:

- organizzato dal CNA oppure patrocinato dal CNA;
- qualifica minima dei relatori: allenatore nazionale, preparatore fisico CNA o in possesso di riconosciute specifiche competenze;
- durata minima della singola lezione: 60';
- numero minimo di lezioni: tre da distribuirsi in una sola giornata (due al mattino ed una al pomeriggio o viceversa);

Certificazione: la partecipazione alle attività indicate sarà certificata dal CNA.

11. ALTRE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO ACCREDITABILI

- **Partecipazione all'attività del SSN in qualità di osservatore;**

Gli allenatori od i Preparatori Fisici che volessero seguire i raduni del SSN potranno acquisire crediti. Il SSN ed il CNA comunicheranno attraverso i propri siti web quali raduni saranno accreditabili ed in che misura.

Gli interessati dovranno preventivamente inoltrare al CNA ed al SSN una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento.

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare al CNA una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento. Allo scopo il CNA informerà la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito modulo in cui figurino:

- data, orario e luogo di svolgimento del raduno;
- la rappresentativa coinvolta;
- il responsabile tecnico;
- la durata dell'evento.

- **Partecipazione in qualità di allenatore all'attività dell'ATP, del PTF e di Azzurrina**

Gli allenatori od i Preparatori Fisici che fanno parte dell'ATP, del PTF e di Azzurrina, in maniera continuativa, potranno acquisire crediti.

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare al CNA

una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento. Allo scopo il CNA informerà la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito modulo in cui figurino:

- data, orario e luogo di svolgimento del raduno;
- la rappresentativa coinvolta;
- il responsabile tecnico;
- la durata dell'impegno.

• **Partecipazione alle riunioni degli arbitri**

Gli allenatori od i Preparatori Fisici che parteciperanno alle riunioni pre stagionali degli arbitri potranno acquisire crediti.

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dal Presidente della Commissione Regionale Allenatori o suo delegato. Il partecipante dovrà preventivamente inoltrare al CNA ed al CIA una richiesta di accreditamento per tutta la durata dell'evento. Allo scopo il CNA informerà la propria struttura periferica. La Commissione Regionale Allenatori compilerà apposito modulo in cui figurino:

- data, orario e luogo di svolgimento del raduno;
- il gruppo arbitrale coinvolto;
- il responsabile tecnico;
- la durata dell'evento

• **Partecipazione in qualità di relatore ad eventi di aggiornamento**

Certificazione: la partecipazione all'attività indicata nel punto sarà certificata dall'organizzatore dell'evento su apposito modulo, su cui saranno indicati:

- oggetto dell'evento;
- durata dell'evento;
- nominativo del relatore;
- argomenti trattati nel corso dell'evento.

• **Partecipazione in qualità di docente ai corsi nazionali CNA di formazione**

Gli allenatori od i Preparatori Fisici che saranno designati quali docenti ai corsi nazionali CNA di formazione potranno acquisire crediti, come specificato dal successivo punto 12.

Certificazione: la partecipazione all'attività sarà certificata dal CNA.

• **Forum di discussione argomenti tecnici**

In occasione di ogni singola riunione organizzata dalla Commissione Regionale Allenatori, è possibile prevedere un successivo forum di discussione, riservato soltanto agli Allievi Allenatori ed Allenatori/Istruttori di Base partecipanti all'evento, che avranno dato la disponibilità, e comunque non in numero inferiore a 5 e non superiore a 10.

Sarà data, in ogni caso, priorità ai primi iscritti.

Il forum sarà coordinato da un moderatore e vi potrà essere, in funzione della disponibilità della location, la possibilità di organizzare più forum.

I moderatori, dalla cui presenza non si potrà prescindere per rendere attuabile il forum, saranno individuati dal responsabile CNA, fra i partecipanti all'evento.

Al forum partecipano coloro che al momento dell'accredito si iscrivono, fino ad un massimo di 10 persone.

A termine della riunione il responsabile CNA comunicherà i componenti i singoli forum, il moderatore ed indicherà la relativa location.

Il forum avrà la durata di 45'.

Potranno infine essere accreditate altre attività alle quali il CNA riconosca il valore di aggiornamento.

12. VALORE DEI CREDITI

Ad ogni evento di aggiornamento, pari a 3 ore di lezione, saranno assegnati n.3 crediti.

Ai Clinic di Settore Giovanile ed Internazionali organizzati dal C.N.A. potranno essere assegnati, valutato il programma delle lezioni, 6 crediti.

Ai Clinic organizzati in occasione delle Giornate Azzurre, pari a 3 ore di lezione, saranno assegnati n.3 crediti.

Ogni regione potrà organizzare un massimo di due lezioni di aggiornamento per provincia ed un massimo di quattro lezioni di aggiornamento nel capoluogo (o in luogo a scelta del Presidente della Commissione Regionale Allenatori).

Il clinic organizzato in occasione delle Giornate Azzurre non rientra nel conteggio di cui sopra.

Il C.N.A. si riserva, comunque, di valutare l'accreditamento di ulteriori eventi.

Non vi sono obblighi rispetto ai tempi intercorrenti fra una riunione e l'altra o alla distribuzione degli eventi sul territorio (possibili anche più riunioni contemporanee nella stessa città).

Il CNA attiverà un'azione di continuo monitoraggio del territorio, volta al controllo dell'aggiornamento (per quanto attiene sia al numero di eventi sia alla varietà degli stessi), offerto da parte delle proprie strutture periferiche.

Al fine di consentire la valutazione dell'evento e la relativa assegnazione dei crediti, le proposte circa i relatori e gli argomenti da trattare dovranno pervenire al CNA con un anticipo di dieci giorni rispetto alla data dell'evento (ad esempio per una riunione organizzata in data 11, la richiesta deve pervenire entro il giorno 1 dello stesso mese).

La partecipazione ai corsi di formazione estivi del CNA non dà diritto a crediti per i partecipanti. Concedono invece n.3 crediti al Capo istruttore, agli Assistenti e ai Relatori esterni.

Per i relatori degli eventi sarà sufficiente la partecipazione ad un incontro in qualità di relatore, o ad un incontro in qualità di partecipante, per assolvere al proprio aggiornamento.

Il Clinic CNA sarà organizzato a pagamento con quota da definirsi; avrà luogo presumibilmente nel mese di giugno 2015 e concederà n. 6 crediti da conteggiare nel corrente progetto d'aggiornamento, per tutti quegli allenatori che non avessero ancora raggiunto i crediti necessari al momento dell'iscrizione. Mentre per quegli allenatori che al momento dell'iscrizione al Clinic avessero già raggiunto i crediti necessari, i crediti acquisiti con la partecipazione al Clinic stesso verranno conteggiati nel successivo progetto d'aggiornamento.

13. PROGRAMMA TECNICO

Il Presidente della Commissione Regionale Allenatori, in collaborazione con il Formatore Nazionale responsabile della formazione, dovrà stilare il programma tecnico delle lezioni PAO in base alle esigenze del proprio territorio.

Il programma tecnico dovrà essere inviato al C.N.A., per la relativa approvazione, entro il 1° settembre 2014 **pena la non autorizzazione delle riunioni di aggiornamento organizzate.**

Sarà cura del Formatore Nazionale responsabile della formazione raccogliere ed inviare al C.N.A., gli abstract delle lezioni PAO organizzate nella propria regione.

Gli argomenti degli eventi di aggiornamento dovranno essere proposti, al C.N.A, dal Formatore Nazionale responsabile della formazione, in base alle esigenze tecniche del proprio territorio.

Sarà opportuno, pur dando priorità agli aspetti tecnico/tattici, non tralasciare argomenti inerenti il gioco della pallacanestro ed il suo insegnamento come la Preparazione Fisica, la Metodologia e la Psicologia.

I relatori devono essere obbligatoriamente in possesso della tessera CNA, o devono essere in possesso di adeguate competenze, che dovranno essere valutate preventivamente dal Responsabile Tecnico del C.N.A.

Il C.N.A., solo dopo aver approvato la proposta dei relatori e degli argomenti da trattare nell'evento, procederà con l'assegnazione dei crediti.

14. SOSPENSIONE DAL RUOLO DI RELATORE

L'allenatore soggetto a provvedimenti disciplinari non potrà svolgere il ruolo di relatore in eventi di aggiornamento per il periodo di durata del provvedimento disciplinare; allo stesso modo l'allenatore che in occasione di eventi PAO non avrà un comportamento eticamente corretto (nei confronti della FIP e dei suoi tesserati), potrà essere inibito, dal CNA, dal tenere ulteriori lezioni per l'intera stagione.

15. FORMAZIONE ESTIVA DEL CNA

Gli allenatori che verranno ammessi ai corsi estivi di formazione organizzati dal CNA (Corso Allenatore 1° e 2° anno, Corso Allenatore Nazionale) dovranno aver acquisito il numero minimo di crediti previsti dal PAO 2014-2015 entro la data del 15 giugno 2015. La mancanza di tale requisito determina l'esclusione dal corso stesso.

16. PAGAMENTO DEGLI EVENTI DI AGGIORNAMENTO

L'aggiornamento deve essere in linea di principio a titolo gratuito, con la precisazione che potranno essere organizzati anche eventi a pagamento, qualora la struttura periferica del C.N.A. lo motivi e l'evento venga autorizzato dal C.N.A.

Si invitano le strutture periferiche del CNA, qualora l'evento sia organizzato a pagamento, a garantire le seguenti caratteristiche minime:

- impianto adeguato con esclusivamente posti a sedere;
- presenza di impianto di amplificazione;
- presenza di impianto di radio-microfono o similare;
- presenza, se richiesta preventivamente dal relatore, di schermo e proiettore di adeguate dimensioni;
- riproduzione dell'evento su supporto magnetico, da consegnare ai partecipanti entro 30 giorni dallo svolgimento dell'evento stesso;
- presenza di dimostratori, se richiesti preventivamente dal relatore;
- obbligo di compenso al relatore;
- obbligo di adeguata pubblicazione sul sito del Comitato Regionale FIP, nell'area geografica in cui l'evento si svolge;
- durata dell'evento: 3 ore;
- inoltro del supporto magnetico al CNA.

L'intero introito dell'evento organizzato a pagamento rimane a disposizione della struttura periferica del CNA che lo ha organizzato, con l'avvertenza che il ricavo, al netto delle spese sostenute, dovrà contribuire al miglioramento della struttura operativa della Commissione Territoriale CNA interessata.

17. CASISTICA PARTICOLARE

Per quei tesserati CNA che da almeno 5 anni consecutivi non abbiano fatto richiesta di tesseramento gare e che, solo ed esclusivamente durante la stagione in corso, richiedono la tessera gare senza aver raggiunto nell'aggiornamento precedente il numero minimo di crediti, la tessera gare verrà concessa solo per l'anno in corso. Tali allenatori per ottenere la tessera gare per l'anno successivo dovranno comunque aver accumulato i crediti previsti nell'anno in corso.

18. RIMBORSO

Sarà cura dei Comitati Regionali provvedere al rimborso delle spese vive sostenute dai relatori (rimborso benzina chilometrico e pedaggio autostrada), come è auspicabile venga riconosciuto da ciascun Comitato un compenso agli stessi di € 70,00 al lordo di eventuali ritenute e a seconda dell'inquadramento fiscale di ciascun percipiente.

DELIBERA N.101/2014

Il Consiglio federale,

visti

lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- viste le proprie delibere n.433 dell'11 giugno 2011, n.158 e n.221 rispettivamente del 23-24 settembre 2011 e del 24 novembre 2012, con le quali sono state definite le modalità per l'acquisizione della nuova qualifica "Istruttore Giovanile";
- considerato che gli Allenatori di Base in possesso di tale qualifica da prima del 2011, al fine di essere tesserati gare nei campionati giovanili di eccellenza, per ottenere la qualifica di Istruttore Giovanile devono sostenere e superare il solo esame abilitativo;
- preso atto della proposta unanime del Consiglio Direttivo C.N.A., riunitosi il 15 giugno 2014, volta a fissare quale data ultima per lo svolgimento delle sessioni d'esame per l'acquisizione della qualifica di Istruttore Giovanile, da parte degli Allenatori di Base in possesso di tale qualifica da prima del 2011, il periodo di giugno/luglio 2016;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di fissare nei mesi di giugno/luglio 2016 il termine ultimo in cui gli Allenatori di Base, in possesso di tale qualifica da prima del 2011, potranno sostenere il solo esame abilitativo per l'acquisizione della qualifica di Istruttore Giovanile.

DELIBERA N.102/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- considerato che in base alla circolare del tesseramento C.N.A. i tesserati sono obbligati al rinnovo della propria tessera federale dal 1° al 31 luglio di ciascun anno sportivo;
- vista la richiesta del Consiglio Direttivo del C.N.A., volta ad esentare dall'obbligo del pagamento della quota di rinnovo della tessera federale, i tesserati che abbiamo compiuto il 75° anno d'età, anche qualora non avessero rinnovato la tessera nel corso degli ultimi anni;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di esentare dall'obbligo del pagamento della quota di rinnovo della tessera federale, i tesserati C.N.A. che abbiamo compiuto il 75° anno d'età, anche qualora gli stessi non avessero rinnovato la propria tessera nel corso degli ultimi anni.

DELIBERA N.103/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n.52, assunta dal Presidente federale in data 14 maggio 2014, con la quale è stato derogato quanto previsto dall'art. 54 del Regolamento Esecutivo Gare in merito alla possibilità di sostituire un arbitro durante le Finali Nazionali Giovanili per l'anno sportivo 2013-2014;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 52, assunta dal Presidente federale in data 14 maggio 2014.

DELIBERA N.104/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la delibera n.105 assunta dal Commissario Straordinario CIA in data 1° luglio 2014, con la quale si propone la benemerenzza per gli arbitri Giuseppe Tamburini, Luigi Baldassarri, Gabriele Cardinali, Giovanni Borri, Emiliano Binda, Filippo Tosi, Emilio Angelucci, Davide Venturini, Luca Santilli, Massimiliano Tritarelli, Giuseppe Catalano, Giulio Buonagurelli; per gli Ufficiali di Campo Enzo Monterubbiano, Gabriella Di Chiara, Stefano Mengucci, Fabio Pierini;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare: gli arbitri Giuseppe Tamburini, Luigi Baldassarri, Gabriele Cardinali, Giovanni Borri, Emiliano Binda, Filippo Tosi, Emilio Angelucci, Davide Venturini, Luca Santilli, Massimiliano Tritarelli, Giuseppe Catalano, Giulio Buonagurelli Arbitri Benemeriti; gli Ufficiali di Campo Enzo Monterubbiano, Gabriella Di Chiara, Stefano Mengucci, Fabio Pierini Ufficiali di Campo Benemeriti.

DELIBERA N.105/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n. 56/2014, assunta dal Presidente federale in data 5 giugno 2014, con la quale è stata autorizzato di prorogare fino alla fine del quadriennio olimpico 2013/2016 (30-6-2017), le tessere per Dirigenti accompagnatori già rilasciate nei vari corsi di formazione effettuati per i Campionati di Serie A, A1 Femminile, A2 Gold, A2 Silver e Serie B Maschile;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 56/2014, assunta dal Presidente federale in data 5 giugno 2014.

DELIBERA N.106/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

preso atto della proposta presentata dal Comitato Regionale Sardegna, con la quale si richiede di nominare l'avv. Paolo Sanna Componente la Commissione Giudicante del Comitato Regionale Sardegna;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;

ritenuta la proposta formulata dal Comitato Regionale Sardegna meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare l'avv. Paolo Sanna Componente la Commissione Giudicante del Comitato Regionale Sardegna.

DELIBERA N.107/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

preso atto delle proposte presentate dai Presidenti Regionali per la composizione degli Uffici Tecnici distaccati (Ufficio Gare e Designazioni) per l'anno sportivo 2014-2015;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;

ritenute le proposte formulate dai Presidenti Regionali meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di nominare i Componenti gli Uffici Tecnici distaccati (Ufficio Gare e Designazioni) dei Comitati Territoriali per l'Anno sportivo 2014-2015 come di seguito riportato.

COMPONENTI UFFICI TECNICI DISTACCATI DEI COMITATI REGIONALI PER L'ANNO SPORTIVO 2014/2015

➤ **CATANZARO UFFICIO TECNICO DISTACCATO COMITATO REGIONALE CALABRIA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Angelo Celli

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Rosa Anna Nocera

COSENZA UFFICIO TECNICO DISTACCATO COMITATO REGIONALE CALABRIA

UFFICIO GARE

Responsabile: Andrea Cardamone

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Thomas Riitano

➤ **BERGAMO UFFICIO TECNICO DISTACCATO COMITATO REGIONALE LOMBARDIA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Germano Foglieni

Componenti: Gian Carlo Gritti – Stephanie Baldassarre – Paola Zambetti

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Angelo Coffetti

Componenti: Federico Boverini – Tommaso Avagliano – Federica Fracassetti

➤ **BRESCIA UFFICIO TECNICO DISTACCATO COMITATO REGIONALE LOMBARDIA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Guido Colombo

Componenti: Andrea Cremonini – Nicola Montanari

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Paolo Balzano

Componenti: Stefano Maccarana – Emanuele Pedercini – Michele Cassago

➤ **VARESE UFFICIO TECNICO DISTACCATO COMITATO REGIONALE LOMBARDIA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Carlo Lozza

Componenti: Maurizio Vanoni

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Matteo Bruno Calveri

Componenti: Antonio De Simone

➤ **SASSARI - UFFICIO TECNICO DISTACCATO COMITATO REGIONALE SARDEGNA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Andrea Dettori

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Marco Mameli

Componente: Luca Masia

➤ **CATANIA - UFFICIO TECNICO DISTACCATO COMITATO REGIONALE SICILIA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Francesco La Cagnina

Componenti: Carmela Capace – Daniela La Cagnina

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Federico Castorina

➤ **LIVORNO - UFFICIO TECNICO DISTACCATO COMITATO REGIONALE TOSCANA**

UFFICIO GARE

Responsabile: Massimo Magistro

Componenti: Cecilia Baldini – Martina Graziani

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Daniele Turbati

Componente: Alessandro Costa – Marianna Palmerini – Andrea Fabiani

DELIBERA N.108/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n. 331/2014 del 22 marzo 2014, che ha prorogato la nomina dei Componenti le Commissioni, Ufficio Gare e Designazioni del Comitato Regionale Lombardia, fino al 30 giugno 2014;

preso atto della proposta presentata dal Presidente Regionale Lombardia per la composizione dell'Ufficio Tecnico (Ufficio Gare e Designazioni) per l'anno sportivo 2014-2015;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;

ritenuta la proposta formulata dal Presidente Regionale Lombardia meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di nominare i Componenti gli Uffici Tecnici (Ufficio Gare e Designazioni) del Comitato Regionale Lombardia per l'anno sportivo 2014-2015 come di seguito riportato:

UFFICIO GARE

Responsabile: Alberto Bellondi

Componenti : Elena Begnis – Raffaella Penazzo

UFFICIO DESIGNAZIONI

Responsabile: Giovanni Saibene

Componenti: Ilaria Albano – Michael Bavero – Matteo Boninsegna – Claudio Gazzola

DELIBERA N.109/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

preso atto della proposta presentata dal Presidente del Comitato Regionale Toscana per l'integrazione dell'Ufficio Designazioni con il Sig. Conti Fabrizio in qualità di Componente dell'Ufficio Designazioni;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Organizzazione Territoriale;

ritenuta la proposta formulata dal Presidente del Comitato Regionale Toscana meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di integrare l'Ufficio designazioni del Comitato Regionale Toscana, con il Sig. Fabrizio Conti in qualità di Componente dell'Ufficio Designazioni per l'anno sportivo 2014/2015.

DELIBERA N.110/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.58, assunta dal Presidente federale in data 12 giugno 2014, con la quale si nomina l'Avv. Marco Zampetti, in forza presso codesta Federazione in qualità di Giudice Sportivo Nazionale, quale componente della Commissione Giudicante Nazionale in occasione della gara 1 del 15 giugno 2014 – finale Play- Off del campionato di Serie A, per il raggiungimento del numero legale;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.58 assunta dal Presidente federale in data 12 giugno 2014.

DELIBERA N.111/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.81, assunta dal Presidente federale in data 30 giugno 2014, con la quale nomina il Vicepresidente federale vicario Dott. Gaetano Laguardia, Commissario del Comitato Italiano Arbitri;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.81 assunta dal Presidente federale in data 30 giugno 2014.

DELIBERA N.112/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- ravvisata la necessità di nominare, per l'anno sportivo 2014/2015, un Designatore Unico dei Campionati A2 Gold, A2 Silver ed A1 femminile, due Designatori dei Campionati di Serie B, A2 e A3 femminile ed un Designatore degli Osservatori del Campionato di Serie B;
- individuato nel Sig. Dino Mastrantoni persona esperta e qualificata per poter ricoprire l'incarico di Designatore Unico dei Campionati A2 Gold, A2 Silver ed A1 femminile;
- individuati altresì i Sigg. Roberto Vaccarini ed Antonio Vassallo persone esperte e qualificate per poter ricoprire l'incarico di Designatori dei Campionati di Serie B, A2 e A3 femminile;
- ritenuto di affidare in particolare al Sig. Antonio Vassallo anche l'incarico di Designatore degli Osservatori del Campionato di Serie B;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità degli stessi ad assumere gli incarichi;

DELIBERA

di nominare, per l'anno sportivo 2014/2015:

- il Sig. Dino Mastrantoni Designatore Unico dei Campionati A2 Gold, A2 Silver ed A1 femminile;
- i Sigg. Roberto Vaccarini e Antonio Vassallo Designatori dei Campionati di Serie B, di Serie C esclusivamente per la seconda fase, di A2 ed A3 femminile;
- il Sig. Antonio Vassallo Designatore degli Osservatori del Campionato di Serie B.

DELIBERA N.113/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visti in particolare gli articoli 53 e 55 dello Statuto riguardanti rispettivamente la Commissione di Garanzia della Giustizia sportiva e la Commissione Giudicante Nazionale;
- vista la delibera n.84/2013 assunta dal Presidente federale in data 28 giugno 2013, ratificata con propria delibera n.52/2013 del 17 luglio 2013, con la quale sono stati nominati i Componenti della Commissione Giudicante Nazionale per il quadriennio olimpico 2013/2016;
- ravvisata la necessità di integrare la composizione dell'attuale Commissione Giudicante Nazionale con un ulteriore Componente Supplente;
- esaminata da parte della Commissione di Garanzia della Giustizia sportiva la candidatura presentata dall'Avv. Mariacarmela Valente;
- preso atto del parere favorevole della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, riunitasi il 17 luglio u.s., in ordine alla sussistenza, in capo al soggetto suindicato, dei requisiti (ex art. 48 Statuto) necessari per rivestire la carica di Componente Supplente della Commissione Giudicante Nazionale;

DELIBERA

di nominare, con effetto immediato e fino al termine del quadriennio olimpico 2013/2016, l'Avv. Mariacarmela Valente quale Componente Supplente della Commissione Giudicante Nazionale.

DELIBERA N.114/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la delibera della Giunta Nazionale del CONI n.1296 dell'11 novembre 2004 con la quale si approva la circolare illustrativa per l'applicazione dei principi e criteri per la formulazione dei Regolamenti di Contabilità e per la compilazione degli schemi di bilancio;
- vista la comunicazione del CONI prot. n.188 del 30 aprile 2014 con la quale ha approvato il bilancio di previsione ed i connessi programmi di attività e di spesa per l'esercizio 2014;
- ravvisata la necessità di effettuare la seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2014 per programmi di attività e di spesa;
- presa in esame la relazione del Presidente federale relativamente alla stesura della seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2014;
- presa in esame la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito alla seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2014;

DELIBERA

di approvare la seconda nota di variazione al bilancio di previsione 2014 per movimentazione effettuata per programmi di attività e di spesa, come da documenti allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera.

DELIBERA N.115/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società 038417 A.DIL. PALL. PRIMAVERA iscritta al campionato di Serie A2 Gold in merito al trasferimento di sede;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 136 del R.O. lettera A;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società 038417 A.DIL. PALL. PRIMAVERA da MIRANDOLA (MO) a MANTOVA (MN) – Via Melchiorre Gioia, 3 e di svolgere l'attività c/o il PalaBAM Via Melchiorre Gioia, 3 di Mantova.

DELIBERA N.116/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata l'istanza presentata dalla Società 052743 UNIVERSO TREVISO BASKET S.S.D. a R.L. iscritta al campionato di DNB in merito al trasferimento di sede;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 136 del R.O. lettera A;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società 052743 UNIVERSO TREVISO BASKET S.S.D. a R.L. da 70033 CORATO (BA) a 31100 TREVISO (TV) – VIA SAN PARISIO, 16 e di svolgere l'attività c/o il Palaverde di via Marconi 10 a Villorba.

DELIBERA N.117/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società 035100 ASD JUNIOR BASKET 94, con la Società 051594 ASD CENTRO MINIBASKET LUCCA;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società 035100 ASD JUNIOR BASKET 94 con sede in Lucca con la Società 051594 ASD CENTRO MINIBASKET LUCCA con sede in Lucca con l'assunzione della denominazione ASD CENTRO MINIBASKET LUCCA con sede in Lucca;

2. di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;

3. di attribuire il titolo alla Società 051594 ASD CENTRO MINIBASKET LUCCA per la partecipazione al Campionato di Promozione.

DELIBERA N.118/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società 032567 NUOVO BASKET CORNUDA, con la Società 047788 POL. DIL. ALFIERE BASKET;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società 032567 NUOVO BASKET CORNUDA con sede in Cornuda (TV) con la Società 047788 POL. DIL. ALFIERE BASKET con sede in Cornuda (TV) con l'assunzione della denominazione POL. DIL. ALFIERE BASKET con sede in Cornuda (TV);

2. di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;

3. di attribuire il titolo alla Società 047788 POL. DIL. ALFIERE BASKET per la partecipazione al campionato 1DM.

DELIBERA N.119/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società 052719 VIRTUS VALDAGNO ASD, con la Società 039512 VALDAGNO BASKET A.S.D.;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società 052719 VIRTUS VALDAGNO ASD con sede in Valdagno (VI) con la Società 039512 VALDAGNO BASKET A.S.D. con sede in Valdagno (VI) con l'assunzione della denominazione VALDAGNO BASKET A.S.D. con sede in Valdagno (VI);

2. di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;

3. di attribuire il titolo alla Società 039512 VALDAGNO BASKET A.S.D per la partecipazione al Campionato di Promozione Maschile.

DELIBERA N.120/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società 051809 A.DIL. BELLBASKET 2009, con la Società 050912 A.D. VALBELLUNA BASKET;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società 51809 A.DIL. BELLBASKET 2009 con sede in Belluno con la Società 50912 A.D. VALBELLUNA BASKET con sede in Sedico (BL) con l'assunzione della denominazione A.D. VALBELLUNA BASKET con sede in Sedico (BL);

2. di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;

3. di attribuire il titolo alla Società 50912 A.D. VALBELLUNA BASKET per la partecipazione al Campionato di Promozione Maschile.

DELIBERA N.121/2014

Il Consiglio federale,

| | |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>visti</u> | lo Statuto ed i Regolamenti federali; |
| <u>vista</u> | la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società 004517 URAGO OLTREMELLA BASKET, con la Società 008767 A.S.D. BASKET PIU; |
| <u>rilevata</u> | la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 R.O.; |
| <u>ritenuta</u> | la proposta meritevole di accoglimento; |

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società 4517 URAGO OLTREMELLA BASKET con sede in Brescia con la Società 8767 A.S.D. BASKET PIU con sede in Rezzato (BS) con l'assunzione della denominazione A.S.D. BASKET PIU con sede in Rezzato (BS);
2. di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. di attribuire il titolo alla Società 8767 A.S.D. BASKET PIU per la partecipazione ai Campionati Giovanili.

DELIBERA N.122/2014

Il Consiglio federale,

| | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>visti</u> | lo Statuto ed i Regolamenti federali; |
| <u>vista</u> | la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società 034856 BASKET CERVIA A. DIL., con la Società 45123 POL. CESENATICO 2000 A.D.; |
| <u>rilevata</u> | la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 R.O.; |
| <u>ritenuta</u> | la proposta meritevole di accoglimento; |

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società 034856 BASKET CERVIA A. DIL. con sede in Cervia (RN) con la Società 45123 POL. CESENATICO 2000 A.D. con sede in Cesenatico (FC) con l'assunzione della denominazione POL. CESENATICO 2000 A.D. con sede in Cesenatico (FC);
2. di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. di attribuire il titolo alla Società 45123 POL. CESENATICO 2000 A.D. per la partecipazione al Campionato di C Femminile.

DELIBERA N.123/2014

Il Consiglio federale,

| | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>visti</u> | lo Statuto ed i Regolamenti federali; |
| <u>vista</u> | la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società 002640 G.S. DIL. BASKET LUGO FEMMINILE, con la Società 052490 SCUOLA BASKET FAENZA ASD; |
| <u>rilevata</u> | la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 R.O.; |

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società 002640 G.S. DIL. BASKET LUGO FEMMINILE con sede in Lugo (RA) con la Società 052490 SCUOLA BASKET FAENZA ASD A.D. con sede in Faenza (RA) con l'assunzione della denominazione SCUOLA BASKET FAENZA ASD A.D. con sede in Faenza (RA);
2. di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. di attribuire il titolo alla Società SCUOLA BASKET FAENZA ASD A.D. con sede in Faenza (RA) per la partecipazione al Campionato di Serie B Femminile.

DELIBERA N.124/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società 047898 ASD OLYMPIA BOPERS BK VOGHERA, con la Società 051223 A.D. NUOVA OLYMPIA BK VOGHERA;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società 047898 ASD OLYMPIA BOPERS BK VOGHERA con sede in Voghera (PV) con la Società 051223 A.D. NUOVA OLYMPIA BK VOGHERA con sede in Voghera (PV) con l'assunzione della denominazione A.D. NUOVA OLYMPIA BK VOGHERA con sede in Voghera (PV);
2. di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. di attribuire il titolo alla Società 051223 A.D. NUOVA OLYMPIA BK VOGHERA per la partecipazione al campionato serie C Regionale.

DELIBERA N.125/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società 050303 POL. DIL. MORTISE DUEMILA, con la Società 004779 AD PRO PACE CRM PALL. MORTISE;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società 050303 POL. DIL. MORTISE DUEMILA con sede in Padova con la Società 004779 AD PRO PACE CRM PALL. MORTISE con sede in Padova con l'assunzione della denominazione AD PRO PACE CRM PALL. MORTISE con sede in Padova;
2. di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. di attribuire il titolo alla Società 004779 AD PRO PACE CRM PALL. MORTISE per la partecipazione al Campionato di Promozione maschile.

DELIBERA N.126/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società 026816 SERENA 80 BASKET A.S.D, con la Società 000761 A.S. CASTIGLIONE MURRI BK ASD;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 R.O.;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società 026816 SERENA 80 BASKET A.S.D con sede in Bologna con la Società 000761 A.S. CASTIGLIONE MURRI BK ASD con sede in Bologna con l'assunzione della denominazione A.S. CASTIGLIONE MURRI BK ASD con sede in Bologna;
2. di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. di attribuire il titolo alla Società 000761 A.S. CASTIGLIONE MURRI BK ASD per la partecipazione al Campionato di Promozione Maschile.

DELIBERA N.127/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società 020846 RUCKER BASKETBALL CLUB A.S.D., con la Società 014815 BASKET SAN VENDEMIANO A.S.DIL.;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 R.O.;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società 020846 RUCKER BASKETBALL CLUB A.S.D. con sede in Vazzola (TV) con la Società 014815 BASKET SAN VENDEMIANO A.S.DIL. con sede in San Vendemiano (TV) con l'assunzione della denominazione RUCKER BASKETBALL CLUB A.S.D. con sede in Vazzola (TV);

2. di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;

3. di attribuire il titolo alla Società 014815 BASKET SAN VENDEMIANO A.S.DIL. per la partecipazione al campionato di Promoziona Maschile.

DELIBERA N.128/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società 033774 EFFE 2000 GENOVA PALL. A.S.D., con la Società 014506 A.S.D. ATHLETIC GENOVA;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società 033774 EFFE 2000 GENOVA PALL. A.S.D. con sede in Genova con la Società A.S. 014506 A.S.D. ATHLETIC GENOVA con sede in Genova con l'assunzione della denominazione A.S.D. ATHLETIC GENOVA con sede in Genova;

2. di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;

3. di attribuire il titolo alla Società 014506 A.S.D. ATHLETIC GENOVA per la partecipazione ai Campionati Giovanili.

DELIBERA N.129/2014

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società 039048 A.DIL. BASKET BRESCIA 2005, con la Società 050367 A.DIL. BRIXIA BASKET;

rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 R.O.;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società 039048 A.DIL. BASKET BRESCIA 2005 con sede in Brescia con la Società 050367 A.DIL. BRIXIA BASKET con sede in Brescia con l'assunzione della denominazione A.DIL. BRIXIA BASKET con sede in Brescia;

2. di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;

3. di attribuire il titolo alla Società 050367 A.DIL. BRIXIA BASKET per la partecipazione al Campionato B/F.

DELIBERA N.130/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società 039009 A.DIL. CUS CASERTA con la Società 50344 POL. DIL. VIRTUS 04;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 R.O.;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società 039009 A.DIL. CUS CASERTA con sede in Caserta con la Società 50344 POL. DIL. VIRTUS 04 con sede in Curti (CE) con l'assunzione della denominazione POL. DIL. VIRTUS 04 con sede in Curti (CE);
2. di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. di attribuire il titolo alla Società 50344 POL. DIL. VIRTUS 04 per la partecipazione ai Campionati Giovanili.

DELIBERA N.131/2014

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la domanda di fusione presentata dal legale rappresentante della Società 050487 A.D. ARESE BASKET CLUB, con la Società 052946 ASS.SPORT.DILETT. S.GIUSEPPE;
- rilevata la completezza della documentazione presentata ai sensi dell'art. 135 R.O.;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

1. di autorizzare la fusione della Società 050487 A.D. ARESE BASKET CLUB con sede in Arese (MI) con la Società 052946 ASS.SPORT.DILETT. S.GIUSEPPE con sede in Arese (MI) con l'assunzione della denominazione ASS.SPORT.DILETT. S.GIUSEPPE con sede in Arese (MI);
2. di prendere atto che la nuova Società Sportiva è subentrata in tutti i diritti, doveri, oneri, crediti e debiti delle due precedenti Società compresi i diritti inerenti il tesseramento degli atleti;
3. di attribuire il titolo alla Società 052946 ASS.SPORT.DILETT. S.GIUSEPPE per la partecipazione al Campionato di Serie D.

Roma, 18 luglio 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Berteà

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci